

## LXXXIV.

1<sup>a</sup> TORNATA DI VENERDÌ 6 AGOSTO 1920

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DI RODINO.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Inversione dell'ordine del giorno . . . . .</b>	4906	Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia . . . . .	4911
TURATI . . . . .	4906	Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari . . . . .	4912
DEGNI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4906	Costituzione in comune autonomo della frazione di Follonica . . . . .	4913
ROSADI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4906	Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto . . . . .	4913
BRUNELLI . . . . .	4907	Approvazione del piano regolatore di Voltri . . . . .	4913
CUTRUFELLI . . . . .	4907	Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane . . . . .	4915
GALLA . . . . .	4907	Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile . . . . .	4916
ABISSO . . . . .	4907	Concessione di sussidi ai privati danneggiati dalla piena dell'Arno e dei suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920 . . . . .	4917
CONGIU . . . . .	4907		
SIGHIERI . . . . .	4907	<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	4907	Provvedimenti pel personale dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile ed altri provvedimenti riguardanti il Corpo stesso . . . . .	4917
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>		SIGHIERI . . . . .	4917
Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte . . . . .	4907	CANEVARI . . . . .	4917-19
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia . . . . .	4908	REALE . . . . .	4918-19
Costituzione in comune della frazione di Santa Maria d'Arzachena . . . . .	4908	PESTALOZZA . . . . .	4918
Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano 2 <sup>a</sup> zona . . . . .	4908	BERTINI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4918-19
Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2550, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi, nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari o economiche e la Cassa depositi e prestiti a gestire il fondo dell'opera « Fondazione Elena di Savoia ». . . . .	4909	GIRARDI, <i>relatore</i> . . . . .	4919
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 giugno 1917, n. 1253, relativo al vincolo archeologico nella zona monumentale di Roma . . . . .	4910	Si passa agli articoli:	
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante l'aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia . . . . .	4911	LOLLINI . . . . .	4921
Costituzione in comune autonomo della frazione di Seggiano . . . . .	4911	CUTRUFELLI . . . . .	4922-25
		MERLONI . . . . .	4922-23
		BERTINI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4922-23-24-25-26-27
		SIGHIERI . . . . .	4924-27
		LO PIANO . . . . .	4924
		MANCINI . . . . .	4925
		<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
		DI FAUSTO: Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 821, concernente la riscossione dei dazi di consumo e dell'imposta sul vino; disposizioni a favore dei comuni e degli appaltatori daziarî . . . . .	4928

	<i>Pag.</i>
DORE: Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni . . . . .	4928
MARANGONI: Scioglimento del matrimonio . . . . .	4928
SQUITTI: Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali . . . . .	4928
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Provvedimenti per il credito e i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità . . . . .	4928
ABUSSO . . . . .	4928
REALE . . . . .	4929
BELLOTTI PIETRO . . . . .	4929
MICHELI, <i>ministro</i> . . . . .	4929
MAJOLO, <i>relatore</i> . . . . .	4931
Si passa agli articoli:	
MAITILASSO . . . . .	4932-33-35
MICHELI, <i>ministro</i> . . . . .	4932-34-35-36
MAJOLO, <i>relatore</i> . . . . .	4933
REALE . . . . .	4934
ABUSSO . . . . .	4935
SATTA-BRANCA . . . . .	4936-37
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Conversione in legge del decreto 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'alacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale marittimo di Roma . . . . .	4937
BALDINI . . . . .	4937
MONICI . . . . .	4937
PEANO, <i>ministro</i> . . . . .	4938
GIRARDI, <i>relatore</i> . . . . .	4938
Si approvano senza discussione i tre articoli del disegno di legge.	
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese . . . . .	4939
PIETRAVALLE . . . . .	4939
PRESIDENTE . . . . .	4939
PEANO, <i>ministro</i> . . . . .	4939
GIRARDI, <i>relatore</i> . . . . .	4940
MUCCI . . . . .	4940
LUCIANI . . . . .	4940
Si passa agli articoli:	
PEANO, <i>ministro</i> . . . . .	4942-43-44-45-46-47-48-49-51
MUCCI . . . . .	4943-44-47
MAJOLO . . . . .	4943-47-48-49-54
PELLEGRINO . . . . .	4944
MAITILASSO . . . . .	4944-48
LUCIANI . . . . .	4946-48-49-53-54
GIRARDI, <i>relatore</i> . . . . .	4947-54
DELL'ABBATE . . . . .	4948
PIETRAVALLE . . . . .	4949
MEDA, <i>ministro</i> . . . . .	4954
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Lavori parlamentari:	
TURATI . . . . .	4955
MEDA, <i>ministro</i> . . . . .	4955
MODIGLIANI . . . . .	4955
RUINI . . . . .	4956
PRESIDENTE . . . . .	4956

La seduta comincia alle 10.

CASCINO, *segretario*, legge il verbale della tornata antimeridiana precedente.

(È approvato).

#### Sull'ordine del giorno.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Saremmo d'accordo fra i vari presentatori di alcuni dei disegni di legge nel domandare l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che siano discussi per i primi tutti quei progetti (e il Presidente potrà vedere quali sono) che certamente non daranno luogo a discussione perchè su di essi nessun oratore è iscritto a parlare.

Dopo questi progetti chiederei che si discutesse subito la proposta di legge segnata al numero n. 8 riguardante la sostituzione di deputati in caso di morte, che è di assoluta urgenza.

DEGNI, *sottosegretario di Stato per la ricostituzione delle terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGNI, *sottosegretario di Stato per la ricostituzione delle terre liberate*. Chiedo che dopo il disegno di legge segnato all'ordine del giorno al numero 5 si pongano in discussione i progetti di legge numeri 729 e 730, che hanno carattere di evidente urgenza riferendosi ad alcuni lavori di assoluta necessità dal punto di vista tecnico e dal punto di vista sociale per le regioni del Veneto. Essi non importeranno alcuna discussione.

TURATI. Se non portano discussione siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le belle arti.

ROSADI *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Chiedo che, se la Camera accetta la proposta dell'onorevole Turati, sia messo tra i disegni di legge da approvarsi senza discussione anche quello di conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma.

È inutile illustrare l'urgenza di questo disegno di legge che riguarda un termine già scaduto, per cui corre pericolo la tutela del nostro patrimonio artistico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunelli.

BRUNELLI. Anch'io chiedo che fra i primi progetti da approvarsi sia compreso quello di conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

Non importerà nessuna discussione ed è questione di vita o di morte per un istituto che provvede ad orfani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cutrufelli.

CUTRUFELLI. Sono d'accordo circa la proposta dell'onorevole Turati, però desidererei che restasse al suo posto il disegno di legge n. 618, segnato per il primo nell'ordine del giorno, giacchè concerne un personale che aspetta questi provvedimenti da molto tempo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galla.

GALLA. Anch'io chiedo che fra i primi progetti da approvarsi sia compreso quello n. 316 concernente la sostituzione di deputati, che è urgente anche perchè ha effetto retroattivo di modificazione della legge elettorale vigente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abisso.

ABISSO. Io non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Turati, però chiedo che sia discusso subito il disegno di legge concernente provvedimenti urgenti per le provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità, senza che esso sia posposto ad altri.

È già stato segnato altre volte all'ordine del giorno, e poi non è stato discusso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu.

CONGIU. Chiedo che fra i disegni di legge da approvare subito sia incluso quello concernente la Sardegna (n. 814) che non importerà discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sighieri.

SIGHIERI. Mi unisco alla proposta dell'onorevole Turati, ma vorrei che fosse messo pure subito in discussione il disegno di legge di concessione di sussidi ai danneggiati dalla piena dell'Arno del 7 gennaio 1920.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi è dunque una proposta dell'onorevole Turati che vengano subito approvati tutti i disegni di legge segnati all'ordine del giorno, sui quali non vi siano deputati iscritti a parlare.

Se la Camera approva questa proposta, io leggerò nell'ordine in cui sono iscritti tutti i disegni di legge. Saranno senz'altro approvati quelli sui quali non vi sarà nessun deputato iscritto a parlare. Gli altri, per i quali vi sia anche un solo deputato iscritto, saranno posposti e discussi secondo il loro ordine.

Metto a partito la proposta del deputato Turati.

(È approvata).

Sui primi due disegni di legge all'ordine del giorno, numero 618 e numero 661, vi sono oratori iscritti a parlare. Sono dunque posposti.

#### Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per la linea Civitavecchia Orte.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge numero 582: Provvedimenti per la linea Civitavecchia Orte. Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 582-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiede di parlare. Passiamo agli articoli.

#### Art. 1.

« Il Governo è autorizzato a sciogliere la convenzione 26 aprile 1919 con la Società elettro-ferroviaria italiana per la ferrovia Civitavecchia-Orte ed a concedere, in deroga alle modalità dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1908, n. 444, alla Società stessa la detta ferrovia in sola costruzione alle seguenti condizioni generali:

a) la concessione della costruzione comprenderà in un primo tempo soltanto la sede stradale e i fabbricati, e successivamente l'armamento e il completamento della linea;

b) il corrispettivo di ciascuno dei due gruppi di opere sarà rappresentato dalla corresponsione alla Società concessionaria di cinquanta annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento della spesa risultante dalla stima dei lavori allegata al progetto esecutivo.

« Tale sovvenzione potrà essere corrisposta anche per quote, secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento;

c) qualora le mutate condizioni del costo della mano d'opera e delle materie prime, siano tali da portare un aumento

o una diminuzione superiore al 15 per cento dell'importo complessivo di una o più delle categorie di opere secondo la stima allegata al progetto esecutivo, sarà in facoltà, rispettivamente della concessionaria e dell'Amministrazione governativa di chiedere la revisione della misura del sussidio;

d) oltre le facilitazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, potrà essere accordata alla concessionaria la registrazione col pagamento del solo diritto fisso, degli atti di cessione e vincolo della sovvenzione governativa ».

(È approvato).

Art. 2.

« L'ammontare della sovvenzione per la ferrovia Civitavecchia-Orte resta al di fuori dei limiti d'impegno di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069 riguardante il Porto di Nuova Ostia.

Si dia lettura del disegno di legge.

CASCINO, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 373-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

*Articolo unico.*

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena.

Si dia lettura al disegno di legge.

CASCINO, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 611-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« La frazione di Arzachena è distaccata dal comune di Tempio e costituita in comune autonomo ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è incaricato della esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano 2<sup>a</sup> zona.**

PRESIDENTE. Poichè sui disegni di legge segnati ai numeri 7, 8, 9, 10, e 11 dell'ordine del giorno vi sono oratori iscritti; veniamo al disegno di legge segnato al n. 12: Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano.

Se ne dia lettura:

CASCINO, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 581-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

« Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1912, n. 866, per l'esecuzione delle opere comprese nella seconda zona



del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano è prorogato fino al 16 agosto 1942 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia ».**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia ».

Se ne dia lettura.

**CASCINO, segretario, legge:** (Vedi *Stampato*, n. 202-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

« È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche, e attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia ».

(È approvato).

#### Art. 2.

« Negli articoli 3, 4 e 9 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, alle parole: « Regio

decreto 27 febbraio 1908, n. 89 », sono sostituite le seguenti: « Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318 ».

(È approvato).

#### Art. 3.

« L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad investire in mutui suppletivi alle società cooperative che siano state finanziate parzialmente con mutui sulla somma di lire 75 milioni di cui all'articolo 1º del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, altri 45 milioni dei fondi della gestione pensioni e sussidi del personale ferroviario, con le stesse norme del decreto medesimo. Sulla somma di 45 milioni sarà corrisposto l'interesse annuo del 4 per cento, più 0.10 per cento per rimborso di spese generali ».

(È approvato).

#### Art. 4.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità da destinarsi ai fini di cui nel Regio decreto 2 maggio 1920, n. 521, su richiesta dell'Amministrazione delle ferrovie stesse, i fondi occorrenti per la concessione di mutui alle Società cooperative costituite fra il personale delle ferrovie dello Stato, residenti sia in città sedi di direzioni di compartimenti ferroviari, sia nelle altre località ove esistano importanti impianti ferroviari.

« Ai mutui da farsi dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e da ammortizzarsi in un periodo massimo di 50 anni, si applica l'interesse fissato annualmente dal ministro del tesoro per i mutui di favore della Cassa stessa; l'annualità di ammortamento di tali mutui e dei relativi interessi, al netto del contributo dello Stato, sarà iscritta in ciascun anno nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno.

« Ai mutui concessi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle Società cooperative si applica lo stesso interesse di cui al precedente comma, fermo restando per quanto altro li concerne le disposizioni dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16, e 2 maggio 1920, n. 521.

« Sono estese alle cooperative residenti in località non sedi di direzioni dei compar-

timenti ferroviari le disposizioni dell'articolo 10 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350 ».

(È approvato).

Art. 5.

« È portato da 15 a 17 milioni il limite massimo che potrà raggiungere, entro l'esercizio finanziario 1923-24, la somma da stanziarsi di anno in anno sul bilancio del Ministero per l'industria e il commercio, per il pagamento degli interessi a carico dello Stato sui mutui di cui al Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, al Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 16, al Regio decreto 2 maggio 1920, n. 521, ed alla presente legge ».

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 giugno 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma.**

PRESIDENTE. Sul disegno di legge segnato al n. 13 dell'ordine del giorno vi sono oratori iscritti. Passiamo al n. 14; cioè al disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 giugno 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 600-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli:

Art. 1.

« Il decreto-legge luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, è convertito in legge ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il termine di cui all'articolo 1 del citato decreto viene prorogato a tutto il 31 luglio 1930 ».

(È approvato).

Art. 3.

« All'articolo 3 di detto decreto è sostituito il seguente:

« I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo di aree o di fabbricati compresi nel perimetro della zona monumentale, i quali intendano costruire nuovi edifici o modificare gli esistenti o in qualunque modo eseguire innovazioni in dette aree e fabbricati, devono farne domanda al Ministero dell'istruzione pubblica.

« L'autorizzazione può essere concessa, sentito il Consiglio superiore per le antichità e belle arti, con decreto ministeriale, nel quale devono essere indicate le limitazioni e le modalità delle costruzioni e dei lavori.

« Il decreto è trascritto presso l'ufficio delle ipoteche, e le limitazioni e modalità imposte sono obbligatorie non solo per il richiedente, ma anche per il proprietario e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, e qualsiasi successivo possessore o detentore di dette aree e fabbricati.

« In caso di trasgressione, il Ministero dell'istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la riduzione delle aree e fabbricati nello stato imposto nel decreto di autorizzazione.

« Trascorsi quindici giorni della notifica della ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte o la riduzione delle aree e fabbricati nello stato imposto dal decreto di autorizzazione è eseguito di ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro il responsabile della trasgressione.

« La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

« Se per l'esecuzione del piano della zona monumentale occorre espropriare gli immobili modificati in seguito a regolare autorizzazione, nell'indennità di espropriazione è tenuto conto del maggior valore da essi acquistato in seguito ai lavori eseguiti salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità ».

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.**

PRESIDENTE. Passiamo al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia ».

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 340-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, introducendo nell'articolo unico del decreto predetto le seguenti modificazioni: *alle parole* « da lire sei a lire dieci annue » *sostituire*: « da lire sei a lire ventiquattro annue » e *aggiungere questo comma*: « Il Governo, a partire dall'esercizio finanziario in corso, contribuirà con un sussidio annuo di lire ventimila ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: Costituzione in comune della frazione di Seggiano.**

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Costituzione in comune della frazione di Seggiano.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 811-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« La frazione di Seggiano è separata dal comune di Castel del Piano (Grosseto) ed è costituita in comune autonomo sotto la denominazione di comune di Seggiano ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 729-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È autorizzata la spesa complessiva di lire 65 milioni, da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed affluenti ».

(È approvato).

Art. 2.

« La detta spesa sarà ripartita nel modo seguente:

esercizio 1920-1921 . . . .	lire 10 milioni
» 1921-1922 . . . .	» 15 »
» 1922-1923 . . . .	» 15 »
» 1923-1924 . . . .	» 15 »
» 1924-1925 . . . .	» 10 »

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni ».

(È approvato).

Art. 3.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni per complessive lire 21,300,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

*Tabella di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21.*

Capitolo n. 103-bis (di nuova istituzione). Concorso dello Stato nella spesa prevista per la costruzione di un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano, da eseguirsi dall'Amministrazione provinciale di Udine (articolo 1 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 356) . . . . L. 2,700,000

Capitolo n. 139-bis (di nuova istituzione). Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna (articolo 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322). » 5,000,000

Capitolo n. 182-bis (di nuova istituzione). Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombrò di aree pubbliche, restauro degli stabili e concessione di sussidi per riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, in conseguenza dei danni arrecati dal ciclone del 30 agosto 1919 nei comuni di San Giorgio di Richinvelda, Artegna e Buia in provincia di Udine (Regi decreti 22 novembre 1919, n. 2588, e 29 gennaio 1920, n. 129). . . . . » 300,000

Capitolo n. 183-bis (di nuova istituzione). Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombrò di aree pubbliche, costruzione di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti

Da riportarsi . . . L. 8,000,000

Riporto. . . L. 8,000,000

a privati e concessioni di sussidi per riparazione degli edifici di uso pubblico, in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (Regi decreti 22 novembre 1919, n. 2587 e 29 gennaio 1920, n. 129) . . . . . » 100,000

Capitolo n. 189-bis (di nuova istituzione). Lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria e del 29 giugno 1919 (articolo 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; articolo 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384; articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 129). . . . . » 13,200,000

Totale maggiori assegnazioni. L. 21,300,000

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 590-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Le frazioni di Pari e Casale di Pari, insieme con le borgate di Casenovole e Monte Antico, sono separate dal comune di Campagnatico e costituite in comune autonomo, sotto la denominazione di comune di Pari ».

(È approvato).

## Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Follonica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Follonica.

Si dia lettura del disegno di legge.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 591-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli:

## Art. 1.

« La frazione di Follonica è separata dal comune di Massa Marittima e costituita in comune autonomo sotto la denominazione di comune di Follonica ».

(È approvato).

## Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 730-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli:

## Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 20,000,000 da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla esecuzione delle opere di bonifica di cui all'unita tabella ».

(È approvato).

## Art. 2.

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le somme necessarie per far fronte ai pagamenti che dovranno essere fatti in dipendenza e nei limiti delle maggiori autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo ».

(È approvato).

## TABELLA.

Bonifica del territorio fra Piave e Livenza a sud del Monticano fino al mare: sistemazione del Canale Brian (Venezia) . . . . .	L. 12,500,000
Bonifica delle paludi Loncon, Fosson, Melon, Tau e Maranghetta fra Lemene, Livenza e la tenuta Franchetti (Venezia) . . . . . »	4,000,000
Bonifica delle paludi Camedo: secondo recinto, Lame di Precenico (Udine) . . . . »	2,000,000
Bonifica delle paludi Biancure: secondo recinto, Pineda Milanese (Udine) . . . . . »	1,500,000
Totale . . . L.	<u>20,000,000</u>

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di Voltri.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di Voltri.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 579-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli:

## Art. 1.

« È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Voltri nella regione Sant'Ambrogio, compilato da quell'Ufficio tecnico municipale ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazioni 20 dicembre 1910 e 7 settembre 1912. Un esemplare di questo piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato ».

(È approvato).

## Art. 2.

« È concessa facoltà al comune di Voltri di chiamare a contributo, per l'esecuzione di questo piano regolatore, i proprietari dei beni interclusi nella zona del piano stesso ».

(È approvato).

## Art. 3.

« Addivenendosi dal Municipio di Voltri alla formazione e sistemazione di nuove vie e piazze comprese nel piano regolatore, sarà dovuto, in conformità di quanto è sancito dall'articolo 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dai proprietari confinanti e contigui il contributo nella misura stabilita dal successivo articolo 78 della legge stessa e saranno applicabili a tale contributo tutte le altre prescrizioni di cui al capo IV del titolo II della legge citata ».

(È approvato).

## Art. 4.

« La liquidazione del contributo sarà fatta per ogni tratto di strada a costruzione ultimata e, appena aperto ciascun tratto al pubblico, il Municipio intimerà ai proprietari dei beni confinanti o contigui, di cui all'articolo 3, il pagamento del contributo.

(È approvato).

## Art. 5.

« Con Regio decreto potranno approvarsi il regolamento per l'esecuzione della presente legge e le modificazioni che per necessità di esecuzione fossero da apportare al piano, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e fermo sempre l'obbligo del contributo ».

(È approvato).

## Art. 6.

« Verificandosi il caso che un'area edificatoria appartenga a diversi proprietari, il proprietario della maggiore superficie di terreno avrà il diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nell'area.

« Qualora il proprietario suindicato non intendesse di valersi di tale diritto o valendosene non iniziasse subito la costruzione del caseggiato o, iniziata, la sospendesse, oppure non la ultimasse entro un congruo termine, tale diritto passerà successivamente agli altri proprietari di maggiore area, con gli stessi obblighi suindicati, ed in ultimo al comune di Voltri se nessuno credesse di valersene. Nata la surrogazione nel diritto di espropriazione, questo comprenderà anche le opere edilizie iniziate e non ultimate sull'area ».

(È approvato).

## Art. 7.

« I nuovifabbricati da erigersi nella zona soggetta al piano regolatore non potranno avere più di cinque piani, compreso quello terreno.

« Il pianterreno potrà essere rialzato di metri 1.50 sul livello della strada quando la costruzione sia in suolo pianeggiante ovvero a valle della strada. Nel caso in cui l'edificio sia a monte della strada il pianterreno potrà essere pure rialzato di metri 1.50 rispetto al livello medio del suolo in corrispondenza della parte a monte. In ogni caso l'altezza dell'edificio rispetto alla strada non potrà essere maggiore di tre volte la distanza che intercede tra la costruzione e l'asse stradale. Qualora la costruzione sia compresa tra due strade a livelli differenti, si adotterà la disposizione nei riguardi della strada al livello superiore, semprechè siano osservate nei riguardi di quella inferiore le proporzioni suindicate tra l'altezza della casa e la distanza dell'asse stradale.

« Sarà permessa la costruzione di un piano arretrato oltre i cinque, come pure sarà permessa in qualche parte del fabbricato la costruzione di piccoli corpi rialzati, torrette, cuspidi, balaustate di limitate dimensioni, che contribuiscano a rendere più estetica l'opera, e non servano ad abitazione ».

(È approvato).

## Art. 8.

« Selungo le vie o piazze saranno lasciati dei distacchi fra i fabbricati, questi distacchi non potranno avere una larghezza mi-

nore di metri 7 e dovranno essere mantenuti a giardino e perfettamente sgombri di qualsiasi costruzione e saranno chiusi con cancellata di ferro disposta e fissata sopra un parapetto convenientemente decorato e dell'altezza non maggiore di metri 1.50 ».

(È approvato).

#### Art. 9.

« Per l'esecuzione del piano è accordato al comune di Voltri il termine di venti anni dalla pubblicazione della presente legge ».

(È approvato),

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Approvazione del disegno di legge: Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stam-pato*, n. 660-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

« Chiunque intenda produrre o commerciare talee, barbatelle selvatiche e innestate di viti americane deve farne speciale denuncia agli istituti, che saranno indicati dal ministro per l'agricoltura con apposito decreto.

« La denuncia è obbligatoria anche per coloro che, alla data del presente decreto, esercitano già l'industria della produzione delle viti americane ».

(È approvato).

#### Art. 2.

« La denuncia, da parte dei produttori di legno americano di cui al 1° comma dell'articolo precedente, deve essere presentata non più tardi del marzo di ogni anno e indicare:

a) la superficie degli appezzamenti impiantati a vigneto di piante madri e a barbatellaie, tenendo distinti quelli riguardanti

le barbatelle selvatiche da quelli riguardanti le barbatelle innestate;

b) il numero e l'età delle piante madri, il numero delle barbatelle selvatiche e innestate distinte per varietà.

« Per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza.

« La denuncia da parte dei commercianti di legno americano deve essere presentata non più tardi del settembre di ogni anno e indicare:

a) il numero delle talee, delle barbatelle selvatiche e innestate che si intende commerciare, distinte per varietà. Per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza;

b) la loro provenienza.

Gli Istituti che ricevono la denuncia ne accertano l'esattezza, mediante controllo ed ispezione ».

(È approvato).

#### Art. 3.

« Nessuna vendita può essere fatta senza che sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore, dalla quale dovrà risultare il numero delle talee e delle barbatelle vendute e la qualità dei vitigni a cui si riferiscono.

« Per le barbatelle bimembri, oltre le indicazioni suddette relative al soggetto, dovrà essere specificata anche la varietà della marza.

« Ogni produttore deve tenere copia di tali dichiarazioni, mediante il registro copia-lettere ».

(È approvato).

#### Art. 4.

« Gli speciali incaricati del Ministero di agricoltura hanno facoltà di procedere a ispezioni durante la stagione degli innesti e prendere visione del copia-lettere di cui all'articolo 3, di sequestrarlo, di elevare contravvenzione, e di deferire i contravventori all'autorità giudiziaria ».

(È approvato).

#### Art. 5.

« A garanzia dell'acquirente, è in sua facoltà di prelevare, in contraddittorio, al momento della consegna, un campione delle viti acquistate.

« Il campione non potrà superare cinque viti per ogni qualità. Se trattasi di viti bimembri, il numero potrà essere raddoppiato.

« Con decreto ministeriale saranno indicate le istituzioni autorizzate a ricevere

l'incarico della coltivazione dei campioni ond'è parola, per poter stabilire la qualità dei porta-innesti e delle marze.

« La indicazione delle qualità delle viti di cui al precedente capoverso, fatta dalla istituzione che ebbe a coltivare il campione, è definitiva e non può essere sottoposta al giudizio del Magistrato.

« Le spese inerenti alla coltivazione dei campioni sono a carico degli interessati, e potranno, in caso di disaccordo, essere determinate dal Ministero per l'agricoltura ».

(È approvato).

Art. 6.

« Qualora il materiale venduto non corrisponda alle condizioni pattuite, il venditore è tenuto a restituire l'importo della merce, già ricevuta, e ciò senza pregiudizio delle azioni civili e di tutte le altre penali stabilite dal vigente codice di commercio ».

(È approvato).

Art. 7.

« Le inadempienze al presente decreto sono punite con multa ai trasgressori, da un minimo di lire 200 ad un massimo di lire 5,000, in proporzione all'entità del contratto di vendita ».

(È approvato).

Art. 8.

« Le presenti disposizioni non sono applicabili ai consorzi antifillosserici regolarmente costituiti o che abbiano per direttore tecnico un incaricato del Ministero, e ai vivai di viti americane governative o annessi ad istituzioni poste, comunque, sotto la vigilanza dello Stato ».

(È approvato).

Art. 9.

« Per l'anno in corso, le domande dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura entro il mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Art. 10.

« Le associazioni di viticoltori, i consorzi agrari ed i consorzi antifillosserici potranno costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei contravventori alla presente legge ».

(È approvato).

Art. 11.

« Per l'applicazione della presente legge sarà iscritta, in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio finanziario 1920-21, la somma di lire 100,000 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 663-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

« È prorogato fino al 31 dicembre 1920 il termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile, di cui al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 663, ed ai decreti luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1741, e 24 aprile 1919, n. 728.

« Il contributo potrà essere applicato per la prima volta, o per una volta ancora, nel termine anzidetto.

« Il provento del contributo potrà essere devoluto, in tutto o in parte, anche per far fronte a spese straordinarie dei comuni, quando ne sia riconosciuta la necessità con deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

« I termini indicati negli articoli 14 e 13 del citato testo unico 5 maggio 1918, n. 666, per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, meno per la parte destinata a favore dei comuni, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1921 ed al 31 gennaio 1922 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.



**Approvazione del disegno di legge: Concessione di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920.

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 812-A)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

« La Camera autorizza il Governo del Re a stanziare la somma di un milione e centomila lire per sussidi da concedersi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920, iscrivendo la somma nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti pel personale dei disegnatori e degli assistenti del Regio Corpo del Genio civile, ed altri provvedimenti riguardanti il Corpo stesso.**

PRESIDENTE. Sono stati così approvati tutti i disegni di legge su cui non vi erano oratori iscritti.

Veniamo ora alla discussione del primo dei disegni di legge all'ordine del giorno: « Provvedimenti pel personale dei disegnatori e degli assistenti del Regio Corpo del Genio civile, ed altri provvedimenti riguardanti il Corpo stesso ».

Se ne dia lettura.

CASCINO, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 618-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge, e spetta di parlare all'onorevole Sighieri.

SIGHIERI. Sarò brevissimo. Rendo anzitutto omaggio all'onorevole ministro per aver presentato questo disegno di legge, che è un atto di giustizia, che va a modificare la situazione disagiata in cui si trovano molti di questi impiegati, e confido che la Camera vorrà approvarlo senz'altro.

Soltanto raccomando al sottosegretario di Stato di tener conto della esclusione fatta dei guardiani idraulici e di bonifica, che compiono funzioni utilissime e di carattere delicato.

Con l'augurio che anche a questi impiegati sia resa giustizia, rinnovo sinceramente elogi al ministro dei lavori pubblici. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, in attesa che sia concretata la riforma generale del Genio civile, invita il Governo a presentare con urgenza proposte di legge a favore dei regi guardiani idraulici e di altri modesti dipendenti del Genio civile e ad accogliere le giuste richieste dei geometri del Genio civile, intese ad ottenere principalmente che sia chiarita la loro posizione e la loro mansione, e che sieno riconosciute e soddisfatte le loro aspirazioni ».

CANEVARI. Vorrei raccomandare all'onorevole ministro di presentare con urgenza un provvedimento anche a favore della classe dei geometri del Genio civile, che è stata dimenticata nel presente disegno di legge, e spero che l'ordine del giorno da me presentato in proposito sarà accettato dal Governo.

Il mio ordine del giorno, oltre all'emendamento che è inteso a ridurre a 30 anni il limite massimo per il raggiungimento del massimo di stipendio, limite che è già stabilito per gli ingegneri del Genio civile, invita il Governo ad impegnarsi, in attesa dei provvedimenti per il riordino di tutto il personale del Genio civile, a presentare con urgenza dei provvedimenti legislativi a favore dei geometri del Genio civile.

Io non mi indugio oltre per non far perdere tempo alla Camera, e mi auguro che il Governo voglia soddisfare il legittimo desiderio di questo personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Reale, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invita il Governo del Re a sistemare, con il riconoscimento dei di-

ritti quesiti, la posizione degli aiutanti agiunti del Genio civile».

REALE. Il disegno di legge, mentre sistema la posizione degli assistenti e dei disegnatori, ha dimenticato una categoria speciale, cioè di quei disegnatori ed assistenti che furono, previo parere del Consiglio del personale, dichiarati capaci di assumere la posizione di aiutanti.

Nel disegno di legge in esame, e con la sua immediata approvazione, questa categoria non viene ad essere assegnata in alcun posto, e si troverebbe così senza poter trovare il suo posto nel ruolo definitivo del Genio civile.

Rivolgo viva preghiera al ministro dei lavori pubblici perchè voglia accettare il mio ordine del giorno, per poter dare così l'opportunità a una categoria di benemeriti funzionari che furono dichiarati idonei alle mansioni che attualmente esercitano, di non essere messi nella dolorosa posizione di chiedere la retrocessione ad assistenti o a disegnatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pestalozza. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA. Colgo l'occasione da questo disegno di legge che riguarda alcune categorie del Genio civile, per invitare il Governo a presentare presto quella riforma generale che contempla tutti i funzionari del Genio civile.

Già il Consiglio dei ministri il 29 gennaio aveva approvato alcune tabelle presentate dal Ministero dei lavori pubblici, ma le aveva approvate con incongruenze quasi inconcepibili. Basti ricordare che alcuni ingegneri di sezione direttori di lavori non raggiungono nelle tabelle presentate dal Ministero gli stipendi che raggiungono invece i ragionieri; e così pure i geometri e periti agrimensori, che hanno patente uguale a quella dei ragionieri, non raggiungono gli stessi stipendi.

Ora, io prendo occasione da questa discussione per augurarmi che questa riforma venga presto presentata, e invito il Governo a voler frattanto rivedere le tabelle già approvate dal Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rispondo brevemente ai vari oratori. Quanto all'emendamento dell'onorevole Canevari, sono costretto qui a ri-

petere ciò che, a proposito di altri disegni di legge, fu opportunamente rilevato.

Noi non possiamo, in sede di discussione di un disegno di legge, elaborato attraverso tutte le indagini compiute dai corpi tecnici e concordato col Ministero del tesoro per valutare l'entità della spesa; dopo, inoltre, che la Giunta del bilancio ha investigato non soltanto su qualche particolare disposizione ma su tutto il complesso organico della riforma progettata, venire oggi davanti alla Camera a spostare, come l'onorevole Canevari richiede, la disposizione che regola gli stipendi nei rapporti dei disegnatori. Ciò sarebbe un vulnerare la base fondamentale del disegno di legge, e la correlazione delle sue parti, giacchè non potrà negarsi lo spostamento inevitabile che si avrebbe consentendo anche ad una sola categoria di raggiungere il massimo dello stipendio nell'ambito di trent'anni, anzichè di trentotto.

La sconnessione verrebbe a verificarsi con questa proposta rispetto alle tabelle di tutte le altre categorie di personale.

È evidente che quando abbiamo studiato con lungo amore tutte queste disposizioni, tendenti a sistemare le varie categorie del personale del Genio civile, noi non soltanto ci siamo dati cura di avvicinare nel loro valore specifico ciascuna delle categorie, ma abbiamo anche esaminato la correlazione tra una categoria e l'altra.

Bisogna che voi stessi vi preoccupiate di guardare tutte le conseguenze che vi potrebbero essere, guastando il quadro complessivo del progetto di legge. E perciò ci limitiamo ad accettare il vostro emendamento come una raccomandazione, inquantochè la innovazione proposta giunge tardiva: e se fosse da noi accettata, verrebbe a compromettere tutto il disegno di legge.

Prego quindi l'onorevole Canevari di non insistere perchè altrimenti sarei nella dolorosa necessità di chiedere alla Camera di respingere il suo emendamento.

Quanto poi alle osservazioni del collega Pestalozza noi siamo disposti ad accostarci come raccomandazione alla linea tracciata nel suo discorso, e d'altra parte mi sembra che alle sue osservazioni egli stesso non abbia dato un tono diverso.

Dirò anche all'onorevole Reale che io non posso accettare il suo ordine del giorno, per una serie di motivi, di facile intuizione. Noi esaminiamo sistemazioni di personale, per le quali abbiamo richiesto un titolo di studio come condizione.

REALE. Ma questi funzionari esercitano legalmente queste loro mansioni e ne sono stati riconosciuti capaci!

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il possesso del titolo di studio è condizione essenziale per la sistemazione, e se vi derogassimo porteremmo la guerra nelle stesse categorie del Genio civile.

REALE. Concedete almeno a questi funzionari una sistemazione provvisoria!

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Continuando l'interessamento che il ministro ed io abbiamo avuto per tutte queste categorie del Genio civile - e tutti sanno come noi vi annettiamo una grande importanza, perchè siamo pienamente d'accordo con la Camera nel ritenere che senza una tranquillità economica dignitosa, il Genio civile non può corrispondere alle mansioni così difficili e così complesse che in questo momento gli vengono affidate - posso assicurare l'onorevole Reale che terremo presenti le sue richieste per tutti i temperamenti, che successivamente potremo studiare ed esaminare, ma solo come raccomandazione possiamo accettare la proposta contenuta nel suo ordine del giorno; e se egli vi insistesse dovrei pregare la Camera di respingerlo.

Invito invece la Camera a volere approvare, così com'è, il disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Reale mantiene il suo ordine del giorno?

REALE. Lo ritiro per forza!

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari mantiene il suo ordine del giorno?

CANEVARI. Al mio ordine del giorno il rappresentante del Governo non ha dato alcuna risposta.

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ordine del giorno dell'onorevole Canevari, posso accettarlo come raccomandazione, senza entrare nella intrin-

seca sua motivazione, perchè appunto in questi giorni ci occupiamo di sistemare la posizione dei guardiani idraulici.

Non intendo dare alla Camera precise notizie per non dilungare questa discussione, ma potrò darle privatamente all'onorevole Canevari che desidera avere schiarimenti, e vedrà che si stanno concordando col Tesoro tutte le disposizioni che portano alla sistemazione desiderata.

Tutto quello che riguarda categorie non contemplate da questo disegno di legge farà parte di disposizioni separate che si stanno studiando.

CANEVARI. Dopo queste dichiarazioni, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIRARDI, *relatore*. La Giunta del bilancio in tesi generale non può consentire a tutti quegli emendamenti e a tutti quegli ordini del giorno che possono turbare la parte finanziaria del disegno di legge.

L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Reale trova consenso in un altro emendamento proposto dall'onorevole Merloni a proposito degli aiutanti.

La Giunta lo ha esaminato molto attentamente, era disposta molto benevolmente, ma ha dovuto suo malgrado riconoscere che non era possibile accogliere la proposta, perchè si trattava di dare un titolo a chi non lo aveva mai posseduto. Sarebbe come dare la laurea a chi non ha che la licenza elementare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli, giusta il testo della Commissione:

#### Art. 1.

« In conformità del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, a decorrere dal 1° luglio 1920, sono istituite nel ruolo organico del Real Corpo del Genio civile le categorie dei disegnatori e degli assistenti, col numero di posti e con gli stipendi di cui all'annessa tabella.

« Ciascuna delle dette categorie ha un unico grado ».

## TABELLA DEGLI STIPENDI.

## Disegnatori.

*Numero dei posti stabiliti nell'organico 90.*

Stipendio iniziale, lire 4.000.

Aumento di lire 600 dopo 5 anni, lire 4,600 al compimento del 5 <sup>o</sup> anno di grado											
»	»	600	»	5	»	5,200	»	»	10 <sup>o</sup>	»	»
»	»	600	»	5	»	5,800	»	»	15 <sup>o</sup>	»	»
»	»	600	»	4	»	6,400	»	»	19 <sup>o</sup>	»	»
»	»	600	»	4	»	7,000	»	»	23 <sup>o</sup>	»	»
»	»	600	»	5	»	7,600	»	»	28 <sup>o</sup>	»	»
»	»	600	»	5	»	8,200	»	»	33 <sup>o</sup>	»	»
»	»	600	»	5	»	8,800	»	»	38 <sup>o</sup>	»	»

## Assistenti.

*Numero dei posti stabiliti nell'organico 500.*

Stipendio iniziale, lire 3.500.

Aumento di lire 500 dopo 5 anni, lire 4,000 al compimento del 5 <sup>o</sup> anno di grado											
»	»	500	»	5	»	4,500	»	»	10 <sup>o</sup>	»	»
»	»	500	»	4	»	5,000	»	»	14 <sup>o</sup>	»	»
»	»	500	»	4	»	5,500	»	»	18 <sup>o</sup>	»	»
»	»	500	»	4	»	6,000	»	»	22 <sup>o</sup>	»	»
»	»	500	»	4	»	6,500	»	»	26 <sup>o</sup>	»	»
»	»	500	»	4	»	7,000	»	»	30 <sup>o</sup>	»	»
»	»	500	»	4	»	7,500	»	»	34 <sup>o</sup>	»	»
»	»	500	»	4	»	8,000	»	»	38 <sup>o</sup>	»	»

A questo articolo l'onorevole Canevari ha proposto il seguente emendamento:

## Art. 1.

« Sostituire la tabella degli stipendi, con la seguente:

## TABELLA DEGLI STIPENDI.

## Disegnatori.

Stipendio iniziale, lire 4,000.

Aumento di lire 800 dopo 5 anni, lire 4,800 al compimento del 5 <sup>o</sup> anno di grado											
»	»	800	»	»	»	5,600	»	»	10 <sup>o</sup>	»	»
»	»	800	»	»	»	6,400	»	»	15 <sup>o</sup>	»	»
»	»	800	»	»	»	7,200	»	»	20 <sup>o</sup>	»	»
»	»	800	»	»	»	8,000	»	»	25 <sup>o</sup>	»	»
»	»	800	»	»	»	8,800	»	»	30 <sup>o</sup>	»	»

## Assistenti.

Stipendio iniziale, lire 3,500.

Aumento di lire 750 dopo 5 anni, lire 4,250 al compimento del 5 <sup>o</sup> anno di grado											
»	»	750	»	»	»	5,000	»	»	10 <sup>o</sup>	»	»
»	»	750	»	»	»	5,750	»	»	15 <sup>o</sup>	»	»
»	»	750	»	»	»	6,500	»	»	20 <sup>o</sup>	»	»
»	»	750	»	»	»	7,250	»	»	25 <sup>o</sup>	»	»
»	»	750	»	»	»	8,000	»	»	30 <sup>o</sup>	»	»

CANEVARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto a partito l'articolo 1°

(È approvato).

Art. 2.

« Al personale di cui all'articolo precedente si applicano tutte le disposizioni che riguardano l'ordinamento del personale del Real corpo del Genio civile ».

(È approvato).

Art. 3.

« I posti di disegnatore e di assistente sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, a coloro che non abbiano superato il 30° anno di età, detratto il periodo di servizio militare, e siano forniti:

a) per i posti di disegnatore, della licenza di una scuola di belle arti o della patente di perito agrimensore o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative;

b) per posti di assistente, della licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri.

« Si applicano per i detti concorsi le disposizioni contenute all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693 ».

(È approvato).

Art. 4.

« In occasione dell'attuazione della presente legge potranno, su loro domanda, essere iscritti nelle categorie dei disegnatori e degli assistenti, gli attuali impiegati del ruolo aggiunto, quelli provvisori ed avventizi del Genio civile assunti in base all'articolo 31 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, alla legge 11 giugno 1897, n. 182, ed al decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400; nonchè gli iscritti negli elenchi del personale provvisorio del Genio civile nelle categorie dei disegnatori e degli assistenti, i quali prestavano servizio presso gli Uffici del Genio civile al 1° maggio 1919 o che anteriormente avevano cessato dal servizio per richiamo alle armi e non avevano oltrepassata l'età di 50 anni al 1° maggio 1918.

« Essi saranno nominati, quando ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del

personale, secondo l'ordine risultante dalla classificazione di ciascuno nei quadri degli stipendi a termini del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 292, ed a parità di tale condizione secondo l'anzianità di servizio nel Genio civile e poi secondo l'età.

« Coloro che per le mansioni esercitate e per l'attitudine dimostrata fossero giudicati dal Comitato del personale più idonei per mansioni d'ordine, saranno iscritti invece nella categoria degli ufficiali d'ordine di ruolo ordinario, insieme agli ufficiali d'ordine di ruolo aggiunto i quali nell'occasione della attuazione della presente legge ne abbiano fatta domanda, purchè non abbiano oltrepassato il 50° anno di età al 1° maggio 1918 e dal Comitato medesimo siano loro riconosciuti i requisiti della diligenza, della capacità e della buona condotta. Tale iscrizione avrà luogo dopo nominati gli ufficiali d'ordine in prova di cui all'articolo 1° del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, numero 667, e secondo le norme di cui al secondo comma del presente articolo ».

Al 1° comma di questo articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole Lollini:

« Alle parole e non abbiano oltrepassata l'età di 50 anni al primo gennaio 1918 sostituire le parole e non abbiano oltrepassata l'età di 60 anni al primo gennaio 1918 ».

L'onorevole Lollini ha facoltà di svolgerlo.

LOLLINI. Avverto anzitutto che il mio emendamento va esteso anche all'ultimo capoverso dell'articolo.

La ragione del mio emendamento sta in questo, che vi sono degli assistenti e dei disegnatori che hanno 12, 15, 16 e più anni di servizio continuativo presso il Genio civile ed età superiore ai 50 anni.

Io chiedo all'equità dell'onorevole sottosegretario di Stato e alla giustizia della Camera se si debbano escludere dal beneficio questi vecchi funzionari, che hanno dato il fiore delle loro energie e il loro lavoro allo Stato.

Non mi pare che sia necessario aggiungere altre parole. La giustizia della mia proposta è così evidente che spero verrà accolta dal Governo e dalla Camera.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Cutrufelli, sottoscritto anche dagli onorevoli Abisso, Cocuzza, Lissia. Bal-

dassarre, Satta-Branca, Lo Piano, Tescione, Fulci, La Loggia:

« Nel primo comma sostituire alla data: 1° maggio 1919, la data: 1° gennaio 1918, e alla data: 1° maggio 1918, la data: 1° gennaio 1918.

L'onorevole Cutrufelli ha facoltà di svolgerlo.

CUTRUFELLI. Il mio emendamento tende a spostare un poco i limiti di età. Esso è concordato col Governo, e perciò rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Merloni:

« Aggiungere all'articolo 4 dopo il comma 3°:

« Saranno iscritti nella categoria dei geometri del ruolo ordinario, dietro loro domanda, gli aiutanti del ruolo aggiunto che, al 1° gennaio 1920, non abbiano superato il 50° anno di età.

« Essi saranno iscritti secondo l'ordine risultante dalla classificazione di ciascuno dei quadri di stipendi a termine del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 292, ed a parità di condizioni secondo l'anzianità di servizio nel Genio civile, e poi secondo l'età ».

L'onorevole Merloni ha facoltà di svolgerlo.

MERLONI. Io debbo insistere nel mio emendamento. Mi limiterò a far soltanto due osservazioni; a richiamare cioè l'attenzione del ministro e dell'onorevole sottosegretario su due atti ufficiali del Ministero. Con questo emendamento si richiede che gli aiutanti del ruolo aggiunto passino geometri del ruolo ordinario.

Ora, vi è una circolare del Ministero nella quale si dice che per gli aiutanti aggiunti fu sufficiente dichiarare la loro equiparazione agli aiutanti di ruolo. Poi vi è il decreto 4 maggio 1919 il quale equipara gli aiutanti di ruolo ai geometri, ed anzi sostituisce alla qualifica « aiutanti » la qualifica « geometri ».

Ora che cosa si domanda nel mio emendamento? Che gli aiutanti aggiunti diventino geometri di ruolo, che precisamente sono la stessa cosa. Si tratta di impiegati che da più di vent'anni hanno esercitato queste mansioni.

Se la logica ha un valore, dovrete accettare il mio emendamento. Ciò che avete scritto nelle circolari e nei decreti scrivetelo anche in questa legge. Commettereste una ingiustizia, lasciando fuori di essa una categoria di funzionari, che compie un'opera di concetto e di direzione!

BERTINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non dico nulla circa l'emendamento Cutrufelli perchè è già concordato col Governo. Accettiamo dunque la data 1° gennaio 1918.

Quanto alla proposta Lollini sono spiacente di dover dichiarare che non possiamo portare a 60 anni quel limite che nel progetto è stato stabilito a 50 anni, perchè la sistemazione del personale che abbia raggiunto i 60 anni rappresenterebbe nell'ordine finanziario delle proposte che noi veniamo a fare un disturbo troppo grave.

D'altra parte per questi elementi che rimangono ancora nel Genio civile, sia pure con la qualifica di provvisori, nel disegno di legge abbiamo provvedimenti che agevolano la loro posizione di quiescenza agli effetti finanziari.

Noi dobbiamo anche qui ripetere ciò che ho detto prima, fissando definitivamente i criteri delle nostre proposte. Noi avremmo voluto fissare un termine di età il meno avanzato. Ma si è già fatto abbastanza. Andare al di là, portare il limite a 60 anni, costituirebbe uno sforzo e creerebbe un perturbamento di ordine finanziario e di correlazione tale da costringerci a non aderire al pensiero espresso dall'onorevole Lollini.

Quanto poi all'onorevole Merloni, debbo osservargli che non è qui questione di logica; qui è questione di esaminare la condizione di ammissibilità della sistemazione.

Se noi ci rifacciamo all'articolo 6 vediamo che la condizione è sempre il titolo di studio.

Posto ciò, è evidente che non possiamo decampare da questa linea, anche perchè noi verremmo, come ho detto precedentemente, a creare una ragione di preferenza e di dissidio nel corpo del Genio civile tra coloro che sono sistemati perchè hanno il titolo di studio e coloro che dovrebbero essere sistemati senz'averne il titolo di studio, tanto più, tenuto conto che molti degli aiutanti del ruolo aggiunto furono ammessi solo con la licenza elementare e senza essere forniti d'alcun elemento specifico che dimostrasse la loro competenza.

Credo perciò che l'onorevole Merloni vorrà appagarsi di questi chiarimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Lollini, insiste nel suo emendamento?

LOLLINI. Insisto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Lollini, non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Cutrufelli accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Merloni, insiste nel suo emendamento ?

**MERLONI.** Insisto, rilevando che gli aiutanti sono stati promossi per merito dal grado, che avevano prima, di disegnatori ed assistenti. Ora, se non c'è il titolo specifico di studio, c'è questa promozione che li equipara ai geometri. D'altra parte il decreto, cui ho già accennato, ha formalmente stabilito la equiparazione. Nè è esatto che gli aiutanti manchino di titoli di studio. Qui c'è indubbiamente un equivoco e una omissione, alla quale sarebbe giusto riparare.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Merloni.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

« Coloro i quali, in applicazione del precedente articolo, saranno riconosciuti meritevoli della nomina a disegnatore, assistente o ufficiale d'ordine, conseguiranno tale nomina a mano a mano che si verifichino le corrispondenti vacanze nel ruolo organico del Genio civile.

« Gli impiegati provvisori ed avventizi che non possano conseguire la nomina in parola per aver sorpassato il prescritto limite di età saranno iscritti nel ruolo del personale aggiunto del Genio civile, sempre che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale.

« I provvisori ed avventizi che non siano ritenuti meritevoli della iscrizione nel ruolo ordinario o aggiunto, saranno licenziati con una indennità corrispondente a due mesi di stipendio al netto dell'indennità caro-viveri ».

(È approvato).

#### Art. 6.

« Durante un triennio, a decorrere dal 1º gennaio 1920, i posti di ingegnere allievo

e di geometra nel ruolo del Genio civile saranno riservati esclusivamente :

a) agli ingegneri e geometri in prova assunti nel modo indicato nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667 ;

b) agli impiegati provvisori ed avventizi attualmente in servizio assunti in base all'articolo 31 del testo unico sul Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed in base alla legge 11 giugno 1897, n. 182, o al decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, che siano forniti dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi per ingegnere allievo e per geometra del Genio civile e che al 1º maggio 1918 non avevano superato l'età di anni 50 ;

c) agli iscritti negli elenchi del personale provvisorio del Genio civile in servizio presso gli Uffici del Genio civile al 1º maggio 1919, o che anteriormente avevano cessato dal servizio per richiamo alle armi, che si trovino, per titoli di studio e per età, nelle condizioni di cui al comma precedente ;

d) agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici appartenenti alle varie categorie i quali siano provvisti dei titoli di studi prescritti, salvo quanto dispone l'articolo 8 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, la cui applicazione è prorogata al 31 dicembre 1920 ».

A questo articolo l'onorevole Merloni, insieme con gli onorevoli Baldini, Maffi, Lollini, Lombardo Paolo, Filippini, Maitilasso, Buffoni, Musatti e Beltrami, propone il seguente emendamento aggiuntivo :

e) agli ufficiali idraulici, provvisti del titolo di geometra, ancorchè di età superiore a 50 anni, che non abbiano raggiunto il limite di servizio per il collocamento a riposo.

**BERTINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERTINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Dichiaro che, essendo questa disposizione meritevole di accoglimento, il Governo non soltanto la fa sua, ma crede per altro opportuno completarla nel senso che alla frase: « agli ufficiali idraulici » si aggiunga: « e di bonifica ».

La disposizione forse non avrà nessun caso specifico di applicazione per quel che riflette gli ufficiali di bonifica, ma è necessario comprendere la disposizione sotto una

linea unica affinché tutti possano egualmente beneficiarne.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Sighieri.

**SIGHIERI.** Mi associo a quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato perchè gli ufficiali di bonifica devono godere lo stesso trattamento degli ufficiali idraulici, al pari dei quali compiono un'opera apprezzabilissima.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Merloni con l'aggiunta proposta dal Governo:

e) agli ufficiali idraulici e di bonifica, provvisti del titolo di geometra, ancorchè di età superiore a 50 anni, che non abbiano raggiunto il limite di servizio per il collocamento a riposo.

Lo metto a partito.

Coloro, i quali lo approvano, sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

Metto a partito l'articolo 6.

Coloro, i quali lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 7.

« La nomina in ruolo degli impiegati di cui all'articolo precedente ed all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, ha luogo esclusivamente per merito in seguito a parere del Consiglio di amministrazione, del Comitato del personale del Genio civile o delle Commissioni per il personale di custodia delle opere idrauliche o di bonifica secondo la rispettiva competenza e con le norme indicate nell'articolo 4, secondo comma della presente legge ».

A questo articolo l'onorevole Lo Piano ha presentato un emendamento sottoscritto anche dagli onorevoli La Loggia, Berardelli, Beretta, Abisso, Fulci, Gasparotto, Lo Monte, Cascino, Sanna-Randaccio, per il quale le promozioni, oltrechè esclusivamente per merito, siano fatte secondo un'unica graduatoria fra tutti gli impiegati.

L'onorevole Lo Piano ha facoltà di svolgerlo.

**LO PIANO.** Il mio emendamento non turba la portata finanziaria della legge, ma risponde a una ragione di giustizia poichè secondo l'articolo 6 il passaggio di ruolo è

fatto secondo alcune categorie. Ora i provvisori e gli avventizi che sono forniti di titoli di studio vengono così posposti agli ingegneri in prova assunti da pochi mesi, mentre i primi hanno lunghi ed onorati servizi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

**BERTINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Io prescindendo dall'esaminare se la portata finanziaria della legge sia o meno turbata da questo emendamento, ma ne è turbata l'armonia di merito, intrinseca, per quanto si riferisce alle disposizioni che stabiliscono le promozioni per le singole categorie. Prego perciò l'onorevole Lo Piano di non insistere nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lo Piano, mantiene il suo emendamento?

**LO PIANO.** Lo mantengo, osservando che durante la guerra si era già provveduto a quanto io propongo, riconoscendo che il personale provvisorio ed avventizio potesse essere compreso nel ruolo definitivo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Lo Piano di cui ho dato lettura.

Coloro, i quali lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 8.

« Coloro i quali, in applicazione del precedente articolo 6, si troveranno in grado di conseguire la nomina ad ingegnere allievo od a geometra, potranno ottenere tale nomina a mano a mano che si verifichino le corrispondenti vacanze nel ruolo organico del Genio civile, mentre quelli che abbiano sorpassato il prescritto limite di età saranno iscritti nel ruolo del personale aggiunto del Genio civile, sempre che ne siano dichiarati meritevoli dal Comitato del personale.

« Gli impiegati in prova, provvisori ed avventizi che dal Comitato predetto non siano riconosciuti meritevoli dell'inserzione in ruolo saranno dispensati dal servizio con una indennità corrispondente a due mesi di stipendio al netto dell'indennità caroviveri ».

(È approvato).



## Art. 9.

« Gli ingegneri provvisori, i quali alla data di presentazione della presente legge, si trovino ad avere i titoli di studio richiesti dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 403, per la nomina ad ingegnere allievo, senza esame, contino almeno sei anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici e non abbiano superato il 44° anno di età, potranno, su conforme parere del Comitato per il personale del Genio civile, conseguire subito la nomina ad ingegneri di sezione, senza pregiudizio per l'anzianità degli ingegneri allievi in prova assunti in seguito ai concorsi indetti anteriormente alla presente legge, allorchè questi saranno promossi ingegneri di sezione ».

A quest'articolo vi è un emendamento degli onorevoli Cutrufelli, Tescione, Cocuzza, Lissia, Abisso, Satta-Branca, Lo Piano, La Loggia e Fulci, così formulato :

## « Sostituire :

« Gli ingegneri provvisori, i quali, alla data della presentazione della presente legge, contino almeno sei anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, e non abbiano superato il 45° anno di età, potranno, su conforme parere del Comitato per il personale del Genio civile, conseguire mano mano che si rendono vacanti i posti, la nomina ad ingegneri di sezione ».

L'onorevole Cutrufelli ha facoltà di svolgerlo.

CUTRUFELLI. Nel progetto del Governo e in quello modificato dalla Giunta del bilancio si pongono come elemento per decidere in ordine alla classifica i punti ottenuti a scuola. Ora questo mi pare eccessivo per funzionari che hanno servito per venti anni nell'amministrazione. Il mio emendamento quindi tende a togliere questa distinzione, e poichè è anche accettato dal Governo non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come ha detto l'onorevole Cutrufelli l'emendamento è stato concordato in un'elaborazione approfondita che si fece col relatore e con lo stesso onorevole Cutrufelli ed altri deputati che perorarono l'emendamento stesso.

Solo, per quanto non sia necessario in quanto è implicito già nelle disposizioni stesse di legge, a maggior chiarimento perchè non nascano dubbi io propongo che dopo le parole « gli ingegneri provvisori » si aggiunga « gli avventizi e in prova ».

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Cutrufelli con l'aggiunta proposta dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 9 che resta definitivamente così formulato :

« Gli ingegneri provvisori, avventizi e in prova, i quali, alla data della presentazione della presente legge, contino almeno sei anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, e non abbiano superato il 45° anno di età, potranno, su conforme parere del Comitato per il personale del Genio civile, conseguire mano mano che si rendono vacanti i posti, la nomina ad ingegneri di sezione, senza pregiudizio per l'anzianità degli ingegneri allievi in prova assunti in seguito ai concorsi indetti anteriormente alla presente legge, allorchè questi saranno promossi ingegneri di sezione ».

(È approvato).

## Art. 10.

« Qualora, per i fatti sopravvenuti o accertati dopo il parere del Comitato del personale, debbasi iniziare contro l'impiegato procedimento disciplinare e per la dispensa dal servizio, è sospesa la nomina di cui agli articoli precedenti, in seguito a decreto del ministro emanato su parere motivato conforme del Comitato del personale e da registrarsi alla Corte dei conti.

« La nomina non può più avere luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio ».

(È approvato).

## Art. 11.

« Gli impiegati del ruolo aggiunto i quali a termini degli articoli precedenti facciano passaggio nel ruolo ordinario, le loro vedove ed i loro figli conservano il diritto all'indennità speciale di cui all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, modificato con l'articolo 11 della presente legge, nei casi ed alle condizioni ivi previste fino a

ehe acquistino diritto all'indennità ordinaria ed alla pensione giusta il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato col decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

« Salvo quanto dispone l'articolo 14 del Regio decreto su accennato 23 ottobre 1919 riguardo al riconoscimento del servizio di straordinario, gli impiegati predetti possono ottenere che il servizio già prestato nel ruolo aggiunto sia calcolato per la liquidazione dell'indennità ordinaria o della pensione, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla data del passaggio nel ruolo ordinario. Essi saranno in tal caso sottoposti ad una ritenuta straordinaria del sei per cento commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli di cui si chiede il riconoscimento con le modalità stabilite nel regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 ».

All'articolo 11 è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Lo Piano, La Loggia, Berardelli, Baratta, Abisso, Fulci, Gasparotto, Lo Monte, Cascino e Sanna-Randuccio, così formulato :

« Nel secondo comma, alle parole: predetti possono ottenere che il servizio già prestato nel ruolo aggiunto, si sostituiscano: del ruolo aggiunto e quelli provvisori possono ottenere che il servizio straordinario già prestato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

BERTINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Dichiaro di non potere accettare questo emendamento per ragioni di massima che regolano fundamentalmente tutto il disegno di legge; altrimenti sposteremmo quest'armonia.

Sposteremo questa armonia del disegno di legge, accettando l'emendamento Lo Piano all'articolo 11. Quindi pregherei l'onorevole Lo Piano di non voler insistere.

LO PIANO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12.

« L'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, è modificato come segue :

« Ai funzionari iscritti nei ruoli del personale aggiunto che alla età di 65 anni chiedessero il collocamento a riposo, o

« che in qualunque tempo fossero dispensati dall'ufficio per accertata inabilità o per riduzione di Corpo, alle vedove ed ai figli in caso di morte dell'impiegato durante il servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge organica sulle pensioni, sarà corrisposta una volta tanto una indennità in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi 15 anni di servizio e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio.

« Nel computo delle indennità sarà tenuto conto del servizio straordinario prestato, e degli anni di servizio militare utile, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato ».

(È approvato).

#### Art. 13.

« Sono abrogati l'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real Corpo del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, l'articolo 7 della legge 9 luglio 1908, n. 403, e, per quanto è diversamente disposto dalla presente legge, l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667.

« Il ruolo aggiunto del Genio civile resta in vigore esclusivamente per il personale attuale e per quello che vi sarà iscritto in dipendenza dell'esecuzione della presente legge e fino ad eliminazione di esso ».

(È approvato).

#### Art. 14.

« Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della presente legge è sospesa l'applicazione dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667 ».

(È approvato).

#### Art. 15.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni contenute nella presente legge con tutte le altre che riguardano l'ordinamento del Real Corpo del Genio civile, ed inoltre ad emanare il relativo regolamento per la sua esecuzione ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI. Ho chiesto di parlare sopra questo articolo, per fare una raccomandazione e chiedere uno schiarimento.

L'articolo autorizza il Governo a coordinare in testo unico le disposizioni contenute in questa legge, con tutte le altre che riguardano l'ordinamento del Corpo del Genio civile.

Raccomando alle più sollecite cure del Governo i provvedimenti per i guardiani e i manovratori idraulici, mantenendo le promesse fatte; e chiedo in proposito, e con fiducia, precisa assicurazione.

In secondo luogo, poichè si tratta di regolare tutta l'esecuzione della legge, vorrei che, in questo coordinamento, il Governo tenesse presente la condizione di diritto in cui si trova tutto il personale, di qualunque specie, per far valere il servizio militare di guerra ai fini della pensione.

Potrebbe darsi che le presenti disposizioni, meno late di quelle generali per cui il servizio di guerra deve essere computato con privilegio, lasciassero sussistere dubbi e incertezze, per mancata correlazione, con eventuale preoccupazione di lesioni di diritto da parte degli interessati.

Chiedo dunque che non si lasci sussistere equivoco sulla piena valutazione del servizio di guerra per tutti, anche, s'intende, per il personale di cui solo ora si regola la carriera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In merito alle due raccomandazioni dell'onorevole Mancini, devo aggiungere semplicemente questo.

Quanto al primo comma, che riguarda i guardiani e lavoratori idraulici, ho già fatto dichiarazioni a proposito di un emendamento dell'onorevole Canevari, il quale si è dichiarato soddisfatto degli affidamenti avuti. Anche ora non ho difficoltà di tornare ad assicurare che si sta trattando la questione in maniera risolutiva, e l'onorevole Mancini, che ebbe già a presentarmi i desideri di questa classe, in un colloquio che avemmo recentemente, sa bene quale interessamento il Governo porti a una risoluzione la più favorevole ai desideri degli interessati.

Quanto alla seconda raccomandazione, non ho difficoltà a promettere tutto il maggiore interessamento che sarà possibile, in sede di coordinazione.

PRESIDENTE. A quest'articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Sighieri.

Egli propone che dopo le parole « a coordinare » si aggiunga « entro sei mesi ».

L'onorevole Sighieri ha facoltà di svolgerlo.

SIGHIERI. Ho presentato questo emendamento, perchè nell'articolo si dice che il

Governo del Re è autorizzato a procedere al coordinamento del testo unico, però non c'è alcun termine fissato. Pregherei il ministro a fissare il termine di sei mesi, perchè la legge si deve coordinare a tutte le altre precedenti per formare il testo unico che riguarda anche altre categorie del personale e specialmente gli ingegneri i quali meritano speciali riguardi.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici accetta questo emendamento?

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto. L'onorevole Sighieri ci offre un termine di sei mesi. Sono lieto di potergli dire che è desiderio del Governo di non raggiungere questo limite, perchè queste disposizioni possano presto avere attuazione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 15 con l'emendamento dell'onorevole Sighieri, del quale ho dato lettura, e che è accettato dal Governo.

(È approvato).

Segue un articolo aggiuntivo dell'onorevole Merloni, del quale do lettura:

« Gli anni di servizio provvisorio prestati oltre i sei anni saranno computati agli effetti della ricostruzione della carriera: e ciò con decorrenza dal 1° maggio 1919.

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il principio a cui s'informa questo emendamento va contro le disposizioni organiche della nostra legislazione quanto al computo degli anni di servizio straordinario agli effetti del computo di esso nei riguardi di coloro che ottengono la sistemazione definitiva. Sono dolente perciò di non potere aderire, in questa sede speciale, al concetto innovativo di cui si è fatto eco l'onorevole Merloni.

PRESIDENTE. Onorevole Merloni, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

MERLONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16 ed ultimo.

#### Art. 16.

« Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazioni.**

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli Di Fausto, Dore, Marangoni e Squitti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**DI FAUSTO.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 820, concernente la riscossione dei dazi di consumo e dell'imposta sul vino; disposizioni a favore dei comuni e degli appaltatori daziari.

**DORE.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni.

**MARANGONI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Scioglimento del matrimonio.

**SQUITTI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali.

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il credito e i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito e i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità.

Se ne dia lettura.

**PAPARO, segretario, legge:** (Vedi *Stam-pato*, n. 661-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abisso, il quale ha presentato questo ordine del giorno:

« La Camera, approva il disegno di legge, ma considerandolo inadeguato a fronteggiare i danni della siccità nelle regioni che ne furono maggiormente colpite, tra cui la Sicilia, invita il Governo:

1° ad esentare dalle imposte erariali i terreni in cui furono distrutti i raccolti, e

ciò con procedura rapida in maniera che il beneficio possa subito risentirsi e non fra vari anni, come spesso accade;

2° a provvedere regolarmente all'invio di grano pel consumo in maniera non solo di evitare tumulti, ma altresì da conservare il solo grano duro che dovrà servire per le prossime semine;

3° ad aumentare il contingentamento di sfarinati per le regioni prive di raccolto;

4° ad intensificare i lavori per la costruzione di canali di irrigazione;

5° a far fronte, mediante sussidi ad esecuzione di opere pubbliche, alla grande disoccupazione, specialmente agricola;

6° a prorogare di un altro anno i piccoli affitti di fondi rimasti senza raccolto ».

**ABISSO.** Come rappresentante del Mezzogiorno non posso non esser favorevole ai principi a cui s'informa il disegno di legge, sia per l'agevolazione data al credito agrario, sia per le agevolazioni date per i terreni colpiti dalla siccità. Però credo che esso non sia sufficiente.

Anzitutto debbo richiamare l'attenzione del ministro di agricoltura sulla necessità di concedere una proroga dei piccoli affitti dei fondi colpiti dalla siccità non solo nelle regioni del mezzogiorno d'Italia, ma anche a quelli della Sicilia, dove i danni della siccità sono stati molto gravi, ed ho perciò presentato un articolo aggiuntivo, che gli onorevoli Micheli e Majolo, amici dell'agricoltura, non potranno non accettare.

Devo poi richiamare l'attenzione del Governo, come raccomandazione, sulla necessità di esonerare i terreni dall'imposta fondiaria.

Nella relazione si dice che non si crede di emanare disposizioni al riguardo, appunto perchè è applicabile il decreto dell'ottobre 1917. Debbo però far notare all'onorevole ministro e all'onorevole relatore che io ho avuto occasione di fare applicare questo decreto nella mia regione, in occasione del mancato raccolto di alcuni anni fa, e ricordo che l'applicazione del decreto si ebbe solo dopo tre anni dal disastro, dimodochè i poveri agricoltori pagarono parecchie rate di imposte e dopo non furono rimborsati gli agricoltori, i lavoratori, ma i proprietari.

Comunque, richiamo l'attenzione del Governo sulla necessità di semplificare la procedura e di attuare l'esonerazione dalle imposte durante questo anno, perchè farle pa-

gare oggi e poi rimborsarle fra tre o quattro anni, vuol dire imporre degli aggravii inutili.

Richiamo anche l'attenzione del Governo sulla gravissima questione delle disponibilità per la semina. L'onorevole Micheli si è occupato di questa questione, ma i provvedimenti da lui adottati non la risolvono. L'onorevole Micheli sa che in Sicilia non si seminano che i grani duri.

Il provvedimento di far mettere da parte il 20 per cento del prodotto non serve affatto per affrontare il problema, giacchè vi sono dei luoghi dove non vi è raccolto, e quindi mettere da parte il 20 per cento di quel che non si produce, non ha significato.

Si è già verificato e si verifica questo caso, che parecchi comuni impediscono anche con la violenza che il grano esca. Ci troveremo in questa dolorosissima condizione che i comuni, in cui il raccolto del grano duro non c'è stato, non potranno fare la semina e quindi l'anno venturo non si avrà raccolto. Occorre provvedere perchè questo disastro non si verifichi. (*Segni d'impazienza*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare. E lei, onorevole Abisso, tenga conto dell'ora.

ABISSO. Debbo richiamare ancora l'attenzione del Governo su di un'altra questione, che è quella della mancanza di foraggi, per cui una parte del grano viene consumata per nutrire gli animali.

Io ho chiesto più volte all'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler provvedere ai trasporti dei foraggi, ma non ho potuto ottenere l'invocato provvedimento.

L'onorevole Peano mi ha scritto una lettera gentile nella quale mi ha dimostrato che vi sono delle difficoltà, ma uomini di Governo, del valore dell'onorevole Peano, non debbono fermarsi dinnanzi alle difficoltà, ma debbono fronteggiarle e superarle.

Io quindi prego l'onorevole Peano di volere riesaminare la questione e di fare in modo che i foraggi vengano in Sicilia in quantità tale che possa essere risparmiata una parte del grano.

Su di un'ultima questione vorrei parlare... (*Interruzioni — Rumori*) ma visto lo stato d'animo della Camera, mi limito semplicemente a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di affrettare le opere pubbliche per fronteggiare la gravissima crisi della disoccupazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Reale.

REALE. Brevissime osservazioni sul disegno di legge presentato dall'onorevole Micheli, della cui opportunità non è il caso di discutere.

Intanto chiedo che all'articolo 6, alla parola: « sarà », si sostituiscano le parole: « potrà essere ».

Chiedo ancora la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6. La Basilicata ha un ordinamento proprio per il credito agrario, che è opportuno non turbare in sede di discussione di altri progetti di legge.

Chiedo ancora che sia aggiunta all'articolo 12 una parola che evidentemente è stata dimenticata, che cioè dopo Foggia, Bari e Campobasso si nominino anche Potenza, in modo che il disegno di legge riesca coordinato in tutto, e quella provincia che pure è considerata negli altri articoli, non sia dimenticata nell'articolo più importante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bellotti Pietro.

BELLOTTI PIETRO. Questo disegno di legge provvede per la siccità. Però, a mio avviso, si dovrebbe tener conto anche dei danni prodotti dalla grandine nell'Alta Italia.

Faccio questa osservazione affinchè si tenga conto anche di parecchie zone dell'Alta Italia che sono state molto danneggiate appunto dalla grandine in questa primavera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Risponderò brevissimamente alle osservazioni che i vari oratori hanno fatto intorno a questo progetto di legge.

All'onorevole Abisso dirò che il Governo si è, e non da oggi, preoccupato delle gravi condizioni nelle quali la Sicilia versa. Egli conosce il decreto col quale recentemente si sono aumentati i fondi del Credito agrario per 10 milioni. E sa che sono state adottate anche altre disposizioni importanti, oltre a quelle contenute in questo decreto.

Per quanto si riferisce alle richieste maggiori che egli fa oggi, possono essere accettate come raccomandazione dal Governo. Il quale non mancherà di discutere col ministro delle finanze per vedere di accelerare le procedure di esenzione fiscale, cui ha accennato l'onorevole Abisso.

Per quanto poi si riferisce alla questione delle sementi, debbo dichiarargli che non

solamente noi abbiamo proposto il decreto del 7 giugno 1920, n. 774, ma esso si trova già in principio di applicazione.

Il Ministero di agricoltura ha mandato sul luogo uno dei migliori suoi funzionari, il quale ha convocato tutti i cattedratici delle cattedre ambulanti di agricoltura, appunto per organizzare la distribuzione del seme.

Purtroppo egli ha mandato al Ministero delle notizie disastrose sopra la requisizione, che confermano quanto l'onorevole Abisso ha comunicato ora alla Camera.

Ma di fronte a questa grave situazione il Governo sta prendendo tutti i provvedimenti necessari affinché la Sicilia non rimanga senza seme.

Il Ministero di agricoltura per mezzo del suo Commissario speciale, d'accordo col Commissariato degli approvvigionamenti, che è particolarmente competente a questo riguardo, ha stabilito il modo di fare queste provviste. Ha già fatto le assegnazioni per provincia e ha già stabilito anche il trattamento speciale che deve esser fatto per il frumento da semina, affinché non avvenga quanto l'onorevole Abisso ha deplorato, cioè la possibilità che questo frumento venga adoperato per l'alimentazione.

Per quanto si riferisce ai foraggi, pur non essendo cosa di mia competenza, io posso informare l'onorevole Abisso per il fatto che molti agricoltori anche di Sicilia, si sono diretti a me perchè facilitassi le loro domande. Il ministro dei lavori pubblici ha fatto tutto quanto era possibile: non ha creduto di togliere, come massima, il divieto del trasporto oltre i trecento chilometri, ma si è riservato di consentire caso per caso, di fronte a ciascuna domanda, la concessione. Posso assicurare che le concessioni sono state fatte con molta larghezza ed in numero grande. A questo proposito mi è doveroso ricordare l'opera del commendatore Crova, preposto a questo difficile incarico, che egli disimpegna con grande riguardo verso i bisogni dell'agricoltura.

Di fronte alla larghezza delle concessioni sono soverchiamente aumentate le domande ed in modo tale che in un giorno solo sono capitate alle ferrovie richieste per duemila vagoni. Il che dimostra che la concessione del Ministero dei lavori pubblici è stata tanto larga a questo riguardo che ha già pensato di impadronirsi la speculazione. Ora questo non deve essere, e quindi è giusto che la divisione delle ferrovie continui in questa opera di vigilanza e di

controllo, perchè mentre gli agricoltori veri siano aiutati, nello stesso tempo venga eliminata ogni possibilità di speculazione.

Per quanto si riferisce all'emendamento dell'onorevole Reale, dichiaro che non ho difficoltà di accettare la modificazione che egli ha presentato. Si tratta di aggiungere anche la provincia di Potenza che, per un errore di stampa, era stata omessa, mentre nell'articolo 1 era stata inclusa.

Quanto poi alla eliminazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6, non ho difficoltà ad accettarla, tenendo presenti i regolamenti speciali e le consuetudini particolari che si riferiscono alla Basilicata, la quale, sotto questo riguardo, per la Cassa agraria di Potenza ha uno speciale ordinamento.

Per ultimo io debbo rispondere all'onorevole Bellotti, il quale ha accennato alla particolare condizione in cui si trovano taluni territori dell'Alta Italia colpiti dalla grandine.

Certo qualche provvedimento sarebbe opportuno anche a questo riguardo, ed il Governo non ha mancato di studiare se era possibile qualche altro provvedimento, oltre a quello che già esiste, della esenzione delle contribuzioni, che si applica a seconda delle località e dei catasti, a norma di quanto in una circolare ho creduto di spiegare ai colleghi. Ma ci siamo trovati di fronte a difficoltà gravissime per la valutazione del danno, ed anche per la diversità del danno, non solo da comune a comune, ma da luogo a luogo, e non sempre meritevole di essere preso in considerazione. Non siamo di fronte, come nella Sicilia, nella Sardegna, o in parte della Bassa Italia, ad un fenomeno uguale e generale, che come la siccità ha colpito completamente tutta una regione, ma ci troviamo di fronte ad un fenomeno meteorico momentaneo, che ha colpito un po' qua e un po' là, e con danni diversi. Altra difficoltà consiste nel fatto che il danno conseguente al fenomeno della grandine, deve essere constatato subito, tanto vero che per la esenzione dai tributi bisogna che l'Intendenza di finanza abbia le istanze entro cinque giorni; ma se noi dovessimo fare ora un provvedimento per il passato, difficilmente avremmo modo di poter constatare a distanza di qualche mese quello che non si ebbe occasione di constatare allora.

Mi risponderà l'onorevole Bellotti che questo può servire per il passato, e non per il futuro, ed io posso prendere impegno di studiare meglio la questione per il futuro,

per vedere se in avvenire, perchè purtroppo anche negli anni prossimi le grandinate continueranno, ci sarà modo di prendere qualche provvedimento. (*Interruzioni del deputato Bellotti*).

Mi impegno di studiare la cosa per il futuro. Oggi, come ho detto, ci troviamo di fronte all'impossibilità di farlo.

E poi una ragione che giustifica questi provvedimenti, in un secondo grado, è che in quelle regioni dove è avvenuta la siccità, essa ha colpito il grano, che in quelle regioni è quasi dovunque un prodotto unico, mentre nelle nostre terre dell'Alta Italia i prodotti sono molti, si avvicendano, e la grandine, se ne colpisce uno, non colpisce tutti gli altri, quindi il danno per gli agricoltori è molto minore specialmente se essi hanno avuto, come fortunatamente hanno, la buona abitudine di assicurarsi.

Però, siccome anche per la grandine il danno veramente c'è, il Governo se ne preoccuperà, e, ripeto, studierà il problema con le migliori intenzioni di risolverlo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MAJOLO, relatore.** Circa l'ordine del giorno dell'onorevole Abisso, io credo che egli potrebbe accettare di trasformarlo in una raccomandazione al Governo.

La proposta dell'onorevole Reale per la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6, la Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettarla; ma all'altra sua proposta di modificare l'articolo 6, nel senso che invece di dire « quella rimanenza sarà ripartita », si debba dire « potrà essere ripartita », la Commissione è contraria, in quanto che la ripartizione è un dovere degli istituti di credito agrario: non può ritenersi una facoltà a libito dei detti istituti.

Quindi la Commissione non può accettare questa proposta.

**PRESIDENTE.** Debbo chiedere all'onorevole Abisso se egli insiste nel suo ordine del giorno.

**ABISSO.** Non vi insisto.

**PRESIDENTE.** Allora nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

« Agli Istituti che compiono operazioni di credito agrario ai sensi delle leggi vigenti in materia è concesso un termine utile di 90 giorni dalla scadenza per elevare il pro-

testo delle cambiali agrarie che furono emesse in dipendenza di prestiti a beneficio di terreni coltivati a cereali e che si matureranno dalla data della pubblicazione della presente legge fino al 30 settembre 1920.

« A favore dei detti Istituti decorreranno gli interessi di mora dal giorno della scadenza degli effetti in misura non superiore al 6 per cento.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

« Nei comuni del Mezzogiorno e delle isole, dove il raccolto dei cereali è stato gravemente danneggiato dalla siccità, i conduttori di fondi coltivati a cereali hanno facoltà di richiedere una proporzionale riduzione del corrispettivo d'affitto dovuto per l'anno agrario 1919-20, anche quando il detto corrispettivo sia stato già pagato.

« Qualora il corrispettivo di affitto per l'anno agrario suddetto sia dovuto in natura, il conduttore avrà diritto di prelevare anzitutto la quantità di cereale che ai sensi delle disposizioni in materia di requisizione esso può ritenere per i bisogni della propria famiglia, commutando in danaro la parte del canone, che per insufficienza del prodotto non potesse corrispondere in natura.

« Le disposizioni del precedente capoverso sono applicabili anche ai debitori di canoni enfiteutici, di censi, di livelli o di altre prestazioni pagabili in natura.

« Agli effetti di tale commutazione il cereale dovuto sarà valutato ai prezzi di requisizione dell'annata agraria 1918-19.

« In caso di controversia decideranno le Commissioni di cui all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

« Gli Istituti che compiono operazioni di credito agrario nei comuni di cui all'articolo precedente sono autorizzati, indipendentemente da ogni disposizione di leggi, regolamenti e statuti, a consentire il parziale o totale rinvio e la ratizzazione del pagamento del debito dei cerealicoltori gravemente danneggiati dalla siccità.

« In tal caso l'interesse di mora non potrà eccedere il 6 per cento e il residuo debito sarà garantito, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, sul prodotto delle annate, sul

cui raccolto andranno a scadere le quote del debito ratizzato.

Il debitore che cessi dalla coltivazione del fondo decadrà dal beneficio del termine».

A questo articolo 3 l'onorevole Maitilasso ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole cessi dalla coltivazione del fondo, aggiungere* o che non lo coltivi sufficientemente secondo gli usi locali, quando non si superino i cinquanta ettari di cultura ».

L'onorevole Maitilasso ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MAITILASSO. Onorevoli colleghi, dopo l'invasione dei topi, delle arvicole, nella nostra provincia, vi è stato ancora una nuova invasione arvicolare di certi individui, i quali, nuovo tipo di rosicchianti, sono venuti a sfruttare le sovvenzioni concesse agli agricoltori.

Si sono improvvisati una quantità di agricoltori che non sono mai stati tali, che hanno presa la loro brava sovvenzione, e magari hanno seminato nel primo momento, ma poi non hanno fatto le culture che dovevano, successivamente, e sono arrivati a mettere in tasca la seconda, la terza e anche la quarta sovvenzione, fino al punto che, quando sono andati a raccogliere, hanno preso la loro raccolta, e non hanno pagato neppure gli operai ai quali non avevano dato adeguate mercedi, profittando così di centinaia di migliaia di lire.

Ora, l'articolo 3 non considera questa categoria di arvicole o di pescicani dell'agricoltura, perchè l'articolo 3 dice che il coltivatore che cessa dalla coltivazione del fondo gode di questi benefizi, ma non prevede il caso di coloro i quali, dopo di aver seminato, non hanno coltivato convenientemente la terra. Abbiamo nella nostra legislazione una quantità di leggi recenti le quali parlano sempre di fondi non sufficientemente coltivati. Così il decreto Visocchi parla di terreni non sufficientemente coltivati, e nella relativa circolare ai prefetti si spiega: « intendesi per insufficiente coltivazione uno stato culturale decisamente inferiore in senso tecnico ed economico alla media agricoltura del luogo » e così nell'articolo 5 del decreto dell'aprile 1920 sull'occupazione dei terreni si parla di terreni non coltivati o « insufficientemente coltivati in relazione alla loro qualità, alle condizioni agrarie del luogo ed alle esigenze culturali dell'azienda ».

Non è lecito che vengano questi speculatori a coltivare apparentemente terreni, che poi non coltivano sufficientemente; che vengano con la loro opera ad ostacolare uno dei mezzi per far fronte alla disoccupazione. Non è giusto che questi speculatori prendano la sovvenzione e godano dei benefici di cui forse alcuni piccoli agricoltori non possono godere perchè non hanno la possibilità di coltivare i fondi.

Si fanno dalla Commissione due obiezioni. Si dice in primo luogo che mancherebbero gli organi di controllo e che bisognerebbe crearli. Ciò non è esatto, perchè abbiamo stabilito la Commissione arbitrale per dirimere tutte le questioni ed abbiamo deferito a questa Commissione i poteri che avevano i tribunali. E se questi avevano facoltà di risolvere i contratti per insufficiente coltivazione, tale facoltà si trasmette alla nuova giurisdizione.

Dico che la Commissione arbitrale è precisamente l'organo che provvede a tutte le esigenze delle possibili controversie.

In secondo luogo si è fatta un'altra obiezione di ordine pratico. Si è detto cioè che il Banco di Napoli e gli altri Istituti sovventori si avvarranno di questo mezzo per fare dell'ostruzionismo ai piccoli agricoltori. Ma affinchè ciò non succeda, nel mio emendamento si parla espressamente di terreni non sufficientemente coltivati, quando questi terreni non superano i 50 ettari di superficie. Tendiamo quindi chiaramente a colpire i grandi speculatori dell'agricoltura, non i piccoli agricoltori.

Per tutte queste ragioni di indole economica e sociale, che s'impongono alla nostra ragione insisto nel mio emendamento. Le leggi non sono mai perfette, ma una legge può bene aver modo di avvicinarsi ad un certo grado di esattezza, quando dall'esperienza del passato possiamo trarre e traiamo ammaestramento. Il passato ci insegna che queste sovvenzioni hanno in gran parte agevolato molte di queste arvicole della nostra agricoltura e non è giusto che facendo una nuova legge, specialmente noi socialisti, dobbiamo collaborare ad alimentare questi nuovi pescicani che oltre a sfruttare l'agricoltura sfruttano ancor più i lavoratori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Mi rendo perfettamente ragione dei motivi di fatto che possono avere indotto l'onorevole Maitilasso a presentare questa modifica al-



l'articolo 3. Però la pratica applicazione che se ne richiede non mi sembra accettabile.

Sono sostanzialmente d'accordo colla Commissione sulla opportunità di cercare di non introdurre in questa legge elementi soverchi di complicazione. Sentiamo dir sempre che in tutte queste nostre leggi sono tanti gli organi a cui diamo vita con esplicazioni faragginose e complesse, che i poveri agricoltori spesso sono costretti a rinunciare al beneficio della legge, perchè per conseguirlo occorrono degli anni.

Ora si chiederebbe di porre in essere un controllo particolare sopra le sovvenzioni di credito agrario che fanno i determinati Istituti o meglio il Banco di Napoli attraverso gl'Istituti locali.

E allora ha ragione la Commissione di dire che manca l'organo necessario per le constatazioni e le conseguenti controversie perchè le Commissioni mandamentali hanno altri obblighi ed altre mansioni. Esse dovrebbero risolvere, non le questioni fra proprietari e coltivatori, ma le questioni fra chi ha preso il denaro e chi lo ha dato, mettendo per base il giudizio se i fondi siano in fatto sufficientemente o no coltivati.

Comprenderei se si trattasse di un sussidio dato dal Governo. Siamo invece di fronte a sovvenzione di Istituti che si accusa di essere poco larghi nel dare e solleciti nel riprendere. Non diamo nuovo argomento a ribattere l'accusa che ritengo priva di fondamento. Non vedo poi come gli speculatori di cui parla l'onorevole proponente possano avere bisogno del credito agrario.

E per ultimo, siccome quello che si vuole colpire è il fatto di non coltivare la terra, e allora la legge deve essere uguale per tutti, anche per quelli che hanno meno di 50 ettari. Questa differenza a mio avviso non ha ragione di essere.

D'accordo con la Commissione, prego quindi l'onorevole Maitilasso di voler ritirare l'emendamento. Studieremo poi e vedremo se, nel regolamento degli istituti di credito locali, si potrà inserire qualche articolo che attui praticamente quello che è il suo desiderio nel senso di colpire questi speculatori che cercano di abusare del credito agrario.

MAJOLO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO, *relatore*. L'onorevole Maitilasso presentò la questione nella Commissione e la Commissione decise di non ac-

ettare il suo emendamento dal punto di vista che questa è una legge che deve provvedere immediatamente con celerità alla nuova seminazione nei terreni colpiti dalla siccità, dando tutte le facilitazioni.

È scritto nella relazione che con opportune inchieste si perseguiranno gli avventurieri dell'agricoltura; ma in questo momento non vi sono gli organi per l'inchiesta. Tutto si risolverebbe in continue liti degli istituti mutuanti contro chi deve fruire dei benefici di questa legge. Nè le Commissioni arbitrali potrebbero essere buoni giudici, perchè esse sono stabilite per i rapporti fra i proprietari e i coloni ed in esse non sono rappresentati gli istituti di credito. Noi dovremmo creare un organo; perchè, non creandolo, sarebbe l'autorità giudiziaria, che dovrebbe decidere se il terreno sia bene o male coltivato.

Questa legge, del resto, vale per il passato: per l'avvenire si faranno le inchieste. Faccio osservare all'onorevole Maitilasso che gli avventurieri dell'agricoltura finirebbero certo per non pagare nemmeno l'intero.

Inoltre, se noi ci troveremo di fronte a terreni male coltivati, saranno i nostri contadini che provvederanno ad occuparli, servendosi dei decreti Visocchi e Falcioni.

MAITILASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAITILASSO. Pur pigliando atto delle dichiarazioni dell'egregio collega, amico, compagno Majolo e specialmente delle dichiarazioni del Governo per il regolamento, in cui si potrebbe inserire qualche cosa atta ad eliminare i lamentati inconvenienti; io debbo insistere nel mio emendamento perchè lo credo essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura nelle nostre regioni e per evitare le truffe.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Maitilasso.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 3 nel testo già letto.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

« Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali, che operano nei comuni di cui all'articolo 2, inizieranno la concessione delle sovvenzioni per le nuove semine a partire dal 1° agosto 1920.

« A tale concessione sono ammessi anche gli agricoltori a favore dei quali sia accor-

dato il rinvio e la ratizzazione del debito ricadente sul raccolto del 1920, a sensi dell'articolo precedente ».

(È approvato).

Art. 5.

« Nei comuni delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza, nei quali il raccolto dei cereali è stato gravemente danneggiato dalla siccità, è consentita la rateazione della rimanenza dei debiti per le sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato, scadenti sul raccolto del 1920.

« L'elenco dei detti comuni sarà compilato, sentite le relative Deputazioni provinciali, dal Ministero di agricoltura con decreto non soggetto a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria ».

È stato presentato a questo articolo il seguente emendamento :

« Nel primo comma dopo la parola: Potenza; aggiungere le parole: e del circondario di Ariano di Puglia ».

Rocco, Lanzara, Fronda, Farina, Turano, Vacca, Stucchi-Prinetti, Di Fausto, Jacini, Borromeo.

Questo emendamento è accettato dal Governo ?

MICHELI, *ministro di agricoltura*. È accettato.

PRESIDENTE. Vi è inoltre un emendamento presentato testè dall'onorevole Pietravalle per aggiungere dopo le parole: « con i fondi dello Stato » le seguenti « e del Banco di Napoli ».

Questo emendamento reca la sua sola firma, onorevole Pietravalle, quindi se il Governo non lo accettasse, non potrebbe essere messo in votazione.

Onorevole ministro d'agricoltura, lo accetta ?

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Il Governo non ha difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5 coi due emendamenti dei deputati Rocco e Pietravalle, dei quali ho dato lettura e che sono accettati dal Governo.

(È approvato).

Art. 6.

« Tale rimanenza sarà ripartita, insieme con gli interessi di mora, in quattro annualità.

« La prima di esse, ricadente sul prodotto del 1921, sarà costituita da un decimo del-

l'ammontare complessivo, e ciascuna delle tre successive da tre decimi dell'ammontare stesso.

« L'interesse di mora è stabilito nella misura del 3 e mezzo per cento a favore dello Stato, di cui il mezzo per cento sarà ritenuto dalle Casse provinciali di credito agrario.

« Sull'ammontare delle anticipazioni corrispondenti all'importo dei debiti come sopra rimandati, cessa la decorrenza degli interessi del 3 per cento a carico delle Casse provinciali, di cui allo articolo 2 del decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, ed all'articolo 4 del decreto luogotenenziale del 15 settembre 1918, numero 1444.

« Per la Basilicata l'interesse di mora del 3 e mezzo per cento sarà totalmente ritenuto dalla Cassa provinciale di credito agrario a sensi del disposto dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190 ».

Di quest'ultimo comma l'onorevole Reale ha proposto, e Governo e Commissione hanno accettato, la soppressione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Reale. Ne ha facoltà.

REALE. Io non insisto sulla modificazione delle parole: *potrà essere ripartita*, con l'intesa e la spiegazione che questo criterio ripartitore non si applicherà alla Basilicata.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Siccome il Governo e la Commissione hanno accettato la soppressione dell'ultimo capoverso di questo articolo 5, per quanto riguarda la Basilicata, mi pare che questo sia sufficiente.

Non posso prendere altro impegno all'infuori di questo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 6, senza l'ultimo comma, la cui soppressione proposta dall'onorevole Reale è stata accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 7.

« Il pagamento delle quote rateali di cui all'articolo precedente è garantito per le rispettive annate ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, dal privilegio ivi contemplato e compete alla Cassa provinciale di credito agrario in confronto di qualunque

possessore, coltivatore o conduttore del fondo.

« Ove il raccolto in alcuna delle annate venga a mancare, il privilegio per la rata rispettiva passa sui frutti delle annate successive sempre entro il limite massimo del quadriennio del periodo di ratizzazione ».

(È approvato).

Art. 8.

« Qualora il debitore prenda in locazione altro fondo, il privilegio di cui all'articolo precedente si eserciterà in confronto di esso locatore o di ogni altro creditore privilegiato, anche rispetto al nuovo fondo locato ».

(È approvato).

Art. 9.

« Il rimborso delle quote rateali sarà fatto con le norme dei decreti luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 55, e 30 giugno 1918, n. 1025, in quanto applicabili.

« Le spese per l'aggio ai ricevitori del registro sono a carico dei debitori ».

(È approvato).

Art. 10.

« Nei comuni della provincia di Foggia indicati nell'articolo 5, è inoltre data facoltà agli affittuari:

a) di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-23 le locazioni, che scadono nel triennio, alle stesse condizioni degli attuali contratti, rimanendo sospesi i contratti stipulati dai proprietari in vista della scadenza delle locazioni con la presente legge prorogate. Per i fondi che per ragione di rotazione agraria restano nella totalità per un anno a maggese nuda, il rinvio si prolungherà anche oltre il 1923 e fino a che il periodo di detta rotazione sia esaurito;

b) di pagare la corrisposta stessa, anche se ridotta a sensi dell'articolo 2, in due rate annuali sul raccolto delle annate agrarie 1920-21 e 1921-22. Il debitore decade dal beneficio di tale ratizzazione nel caso che cessi dalla coltivazione del fondo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Maitilasso. Ne ha facoltà.

MAITILASSO. Propongo a questo articolo un emendamento identico a quello che avevo proposto all'articolo 3 e che è stato respinto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura lo accetta?

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. A nome anche della Commissione mi riferisco agli stessi argomenti per i quali abbiamo dovuto respingere questo emendamento quando è stato proposto all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Maitilasso, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Segue un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Abisso e così formulato:

Nei comuni della Sicilia maggiormente colpiti dalla siccità l'affittuario di fondi il cui estaglio non superi le lire 2,000 può domandare la proroga della scadenza del l'affitto, verificatosi durante l'anno corrente, sino all'anno colonico 1921-22 a condizione che il raccolto del fondo sia stato totalmente o quasi, distrutto dalla siccità. L'elenco dei comuni, in cui tale facoltà potrà essere esercitata, sarà compilato colla procedura stabilita all'articolo 5.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Sono disposto ad accettare l'articolo 10-bis proposto dall'onorevole Abisso. Però, siccome più innanzi all'articolo 11 è stabilita una norma particolare a questo riguardo per la provincia di Foggia, questo articolo aggiuntivo deve essere modificato in questo senso, che cioè alle parole « a condizione che il raccolto del fondo sia stato totalmente o quasi distrutto », si aggiunga, in conformità dell'articolo 11, perchè non mi sembra lecito in cose eguali dettar norme diverse, « oltre la metà », aggiungendo poi « e ciò richiedendo, in caso di contestazione, alle Commissioni arbitrali di cui al decreto 30 giugno 1918 ».

In questo sono d'accordo con la Commissione.

ABISSO. Accetto le aggiunte che l'onorevole ministro propone al mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 10-bis proposto dall'onorevole Abisso, emendato nel modo che ha esposto l'onorevole ministro di agricoltura.

(È approvato).

## Art. 11.

« Le Commissioni arbitrali mandamentali, di cui al decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, potranno, sulla istanza del locatore, da prodursi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, negare l'esercizio della facoltà, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, o ridurre i termini ivi previsti, quando il locatore possa dimostrare che il conduttore perdette per la siccità meno della metà del raccolto medio e fu compensato della perdita risentita nella cerealicoltura col prodotto delle culture arboree dello stesso fondo.

« L'appello dalle decisioni delle Commissioni nei casi, in cui è ammesso dalle vigenti leggi, è di competenza del Tribunale civile ».

(È approvato).

## Art. 12.

« Agli effetti della presente legge e per goderne i benefici sono considerate conduttrici le associazioni e le cooperative agricole, che, a norma del decreto 2 settembre 1919, n. 1133, abbiano occupato terre incolte o mal coltivate ».

(È approvato).

## Art. 13.

« La parte del fondo di cui al Regio decreto 13 marzo 1920, n. 431, che risulterà disponibile nell'annata agraria 1920-21, sarà impiegata in sovvenzioni per la cerealicoltura nell'annata agraria stessa esclusivamente nei comuni delle provincie di Foggia, Bari e Campobasso indicati nel capoverso dell'articolo 5 ».

(È approvato).

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Satta-Branca, Dore, Murgia, Congiu, Sanna-Randaccio e Lissia, così formulato:

« Le disposizioni del decreto-legge 7 giugno 1920, n. 774, sono estese alla Sardegna, ridotto a quintali 100,000 il limite della quantità complessiva di cui nell'articolo 3 dello stesso decreto ».

L'onorevole Satta-Branca ha facoltà di parlare.

SATTA-BRANCA. Questo mio articolo aggiuntivo si giustifica con poche parole; posso dire anzi che fu giustificato preven-

tivamente dall'onorevole Abisso e dall'onorevole ministro per l'agricoltura, allorché parlarono dei provvedimenti adottati col decreto-legge del 7 giugno 1920 per assicurare la distribuzione di sementi selezionate ai granicoltori della Sicilia.

La stessa necessità si verifica per la Sardegna, danneggiata dalla siccità allo stesso modo che la Sicilia.

In Sardegna la siccità fu così grave e precoce che fin dal maggio e dal giugno molti agricoltori introdussero il bestiame a pascere nei campi seminati a grano, dai quali disperavano avere delle spighe. Il poco grano raccolto è di qualità scadente. È sarà molto difficile procurarsi le sementi per la futura semina, una volta che tutto il grano prodotto viene requisito dallo Stato, e molti agricoltori non sono in grado di metterle in serbo.

Le disposizioni per favorire il credito agrario sono di lenta e lontana efficacia, e non valgono ad alleviare l'attuale disagio degli agricoltori, i quali, dopo esser stati costretti da diversi anni a cedere il grano allo Stato ad un prezzo inferiore al costo di produzione, quest'anno sono anche più crudelmente colpiti, e vedono andar perdute le spese sostenute e resi vani tutti i loro sacrifici.

Perciò è un atto di stretta giustizia che i provvedimenti adottati a favore degli agricoltori siciliani siano estesi anche a favore degli agricoltori sardi; altrimenti sarà molto difficile che in Sardegna si possa seminare grano nella futura semina, giacché le sementi mancano quasi totalmente e quelle che vi sono, sono di qualità inferiore.

Credo che l'adozione di simili provvedimenti risponderrebbe ad un interesse generale, oltre che ad un sentimento di giustizia e di solidarietà che il Governo e la Camera vorranno dimostrare verso la Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

MICHELI, ministro d'agricoltura. Il Governo si preoccupa e si è preoccupato delle condizioni particolari in cui si svolge la requisizione e si è svolto il raccolto anche in Sardegna.

Per altro le condizioni di siccità si sono presentate in quest'isola posteriormente a quelle della Sicilia, almeno per quel che ci risulta...

SATTA-BRANCA. Non piove dal febbraio!...

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. In ogni modo, pur essendo animato dai migliori sentimenti di giustizia e di solidarietà verso la Sardegna, ai quali l'onorevole Satta-Branca ha fatto appello, non posso acconsentire che in questa legge venga inserito un provvedimento speciale tolto da un'altra legge.

Posso assicurare i colleghi sardi che è nell'interesse stesso della produzione granaria, della quale il Governo tanto si interessa, che anche nella Sardegna venga fatta la distribuzione completa di tutto il frumento da seme a tutti coloro che possono e vogliono seminare.

Quindi il Governo studierà subito quali provvedimenti particolari possono essere opportuni per giovare alle condizioni dell'isola, e questo dico anche perchè quelli del decreto antecedente nell'attuazione pratica non si sono dimostrati sempre i più convenienti ed i migliori.

Stiano sicuri gli onorevoli colleghi sardi che il Governo farà per la Sardegna ciò che ha fatto per la Sicilia; cercherà di fare anche di più se per avventura il bisogno risultasse maggiore.

PRESIDENTE. Onorevole Satta-Branca, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

SATTA-BRANCA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, delle quali prendo atto, non insisto; faccio solo una vivissima raccomandazione: che i provvedimenti siano immediati ed efficaci.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonché per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo in Roma. (150).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonché per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo in Roma.

Se ne dia lettura.

CASCINO, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 150-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baldini che svolgerà il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere perchè nei Consigli di amministrazione degli enti autonomi portuali sia compreso un rappresentante della classe lavoratrice da nominarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza su designazione delle organizzazioni operaie interessate, udito il Comitato permanente del lavoro ».

Quest'ordine del giorno è sottoscritto anche dagli onorevoli Merloni, Niccolai, Musatti, Corsi, Zanzi, Pistoja, Brunelli, Turati, Zanardi, Tonello e Garibotti.

BALDINI. Il mio ordine del giorno mira a riparare all'ingiusta esclusione delle rappresentanze operaie dai Consigli di amministrazione degli enti autonomi portuali.

Questi Consigli di amministrazione sono costituiti dai rappresentanti delle provincie e dei comuni interessati, da rappresentanti industriali e commerciali. Le rappresentanze operaie, interessate nella gestione, sono escluse.

Basterebbe citare l'esempio di Genova per dimostrare l'utilità delle rappresentanze operaie entro questi Consigli di amministrazione, perchè in quel porto, per l'intervento delle rappresentanze operaie, molti conflitti fra datori e esecutori di lavoro si son potuti evitare.

Gli ex-ministri Pantano e De Nava avevano promesso alle rappresentanze operaie che avrebbero con un provvedimento speciale riparato all'esclusione e la Giunta del bilancio aveva emesso un voto nel senso che queste rappresentanze fossero ammesse.

Confido quindi che il Governo e la Camera vorranno accogliere il mio ordine del giorno che mira a riparare ad una evidente ingiustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monici.

MONICI. Ho presentato un emendamento sottoscritto anche dall'onorevole Baldini, con cui propongo che in fine dell'articolo 1<sup>o</sup> si aggiunga:

« Nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto medesimo dopo la lettera f) aggiungere:

g) due dalla classe operaia ».

Per le ragioni esposte dall'onorevole Baldini mi auguro che il Governo e la Camera vorranno accogliere il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**PEANO, ministro dei lavori pubblici.** Accetto l'emendamento degli onorevoli Baldini e Monici, perchè sono convinto che le idee svolte dall'onorevole Baldini rispondono ad una necessità per il funzionamento normale di questi enti; ma poichè non è detto in che maniera si provvede alla nomina di questi due rappresentanti della classe operaia propongo che si aggiungano le parole: secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**GIRARDI, relatore.** A nome della Giunta del bilancio dichiaro che la Giunta non inserì nel disegno di legge la disposizione proposta dall'onorevole Baldini perchè credeva di farne oggetto di una disposizione generale per tutti gli enti. Comunque, la Giunta è ben lieta di accettare l'emendamento degli onorevoli Baldini e Monici, con la modificazione introdotta dal Governo, intendendosi però che l'emendamento riguardi i rappresentanti delle classi operaie del porto.

**PRESIDENTE.** Allora l'ordine del giorno dell'onorevole Baldini rimane assorbito dall'emendamento all'articolo 1.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma per la durata di anni settanta un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

Al primo comma dell'articolo 27 del decreto medesimo sono sostituiti i seguenti:

« Agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la zona industriale di Roma ed a quelli che ivi si ampliarono o trasformarono, sono estese tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate nella legge 8 luglio 1904, numero 321, concernente provvedimenti per la città di Napoli.

Le medesime disposizioni sono applicabili alle opere ed agli impianti, compiuti tanto dall'Ente, quanto dai privati, per la sistemazione delle vie acquee e ferroviarie nella zona industriale suddetta ».

A questo articolo gli onorevoli Monici e Baldini avevano presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine:

« Nel 2° comma dell'articolo 4 del decreto medesimo dopo la lettera f, aggiungere:

g) due dalla classe operaia ».

L'onorevole ministro e la Commissione lo accettano, completandolo però così: « due dalla classe operaia, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 con l'emendamento degli onorevoli Monici e Baldini nella formula accettata dal Governo, della quale ho dato ora lettura.

(È approvato).

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro, così formulato:

#### Art. 2.

« L'articolo 31 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, è modificato come segue:

« Le quote di spese a carico dello Stato di cui ai numeri 1 e 2, lettera n) dell'articolo 18 del presente decreto, stabilite rispettivamente nelle somme di lire 23 milioni e mezzo e di lire 3,600,000, saranno stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici entro i limiti del fondo autorizzato con il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

« Le quote di spesa a carico dello Stato per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazione, nonchè per la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio, di cui al n. 3, lettera n) del citato articolo 18 saranno stanziati nella parte straordinaria, movimento di capitali, dello stato di previsione sopra menzionato; e nella stessa parte straordinaria spese effettive, saranno altresì stanziati le altre quote a carico dello Stato risultanti dalle disposizioni che precedono.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento delle somme occorrenti per l'esercizio 1920-21.

(È approvato).

## Art. 3.

« I contributi di cui alle lettere *m*, *n*, nn. 1, 2 e 3; *o*, nn. 1, 2 e 3, e *q*, n. 1, dell'articolo 18 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, saranno liquidati in base al costo effettivo delle opere ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

Se ne dia lettura.

PAPARO, segretario, legge: (Vedi *Stam-pato*, n. 381-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mucci. (Non è presente).

S'intende vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Dovrei fare alcune dichiarazioni, ma, se tutti gli iscritti rinunciano a parlare, mi rendo conto delle condizioni della Camera, e rinunzio anch'io. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrino.

PELLEGRINO. Mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Luciani e rinunzio a parlare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle.

PIETRAVALLE. Prego vivissimamente la Camera di considerare che si è di fronte ad un provvedimento legislativo di una straordinaria importanza, non solo finanziaria, ma anche sociale e che interessa il Mezzogiorno d'Italia. (*Interruzioni — Rumori*).

Onorevole Presidente, io domando di essere precisamente informato di che cosa si discute. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Pietravalle, nell'ordine del giorno, che non è stato stabilito adesso, al n. 7 è iscritto il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese ».

Ella dunque può prendere il documento n. 381, nel quale troverà tutte le spiegazioni desiderate. Pertanto discuta.

PIETRAVALLE. Ho chiesto di parlare per sapere se, approvandosi l'articolo unico, col quale si dichiara costituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, s'intenda contemporaneamente di approvare la convenzione. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Pietravalle, come si può approvare una convenzione, quando in nessuno articolo del disegno di legge di cui ci occupiamo, si allude all'approvazione della convenzione? S'intende di convertire in legge solo quello che sta scritto nel decreto!

GIRARDI, relatore. C'è un disegno di legge con una relazione a parte.

PIETRAVALLE. Ma voglio chiarire. L'articolo proposto suona così:

« È convertito in legge il Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ».

Ne consegue dunque, che il decreto Reale 19 ottobre 1919, n. 2060, il quale si compone di 20 articoli, sarà convertito in legge; ora approvandosi l'articolo unico proposto, credo che si intenda approvato anche il decreto 19 ottobre 1919 da convertirsi in legge.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Per l'Acquedotto pugliese ci sono due decreti, uno che approva la convenzione dello Stato con la società, e questo decreto-legge che approva la convenzione non viene in discussione. Ora si discute solo il disegno di legge che converte in legge il decreto relativo alla costituzione dell'Ente autonomo. Questo disegno di legge è necessario che si approvi perchè l'Ente possa funzionare regolarmente.

Qui vi sono degli articoli modificati dalla Giunta generale del bilancio, i quali verranno presi in particolare esame, e che tendono a semplificare e migliorare il funzionamento dell'Ente con vantaggio di quelle

popolazioni. Resta dunque impregiudicata assolutamente la questione della convenzione.

PIETRAVALLE. Il relatore della Giunta del bilancio, onorevole Girardi, nella sua relazione sul disegno di legge, col quale si propone di convertire in legge il Regio decreto 19 ottobre 1919, esamina, discute e propone modifiche perfino agli articoli del decreto stesso. Ora, onorevoli colleghi, parliamoci chiaro. Qui di che cosa si tratta?

GIRARDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDI, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge, che non ha nulla a che fare con la convenzione. Se ella, onorevole Pietravalle, si fosse compiaciuto di recarsi in segreteria avrebbe appreso che la Giunta generale del bilancio ha fatto due relazioni. Una sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto 3 maggio 1918, che si occupa della convenzione tra la società e lo Stato; del quale argomento non si parla nell'attuale disegno di legge, e un'altra sul disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto che costituisce l'Ente autonomo, della quale ci dobbiamo occupare.

PIETRAVALLE. La ringrazio e rinuncio a parlare su questo disegno di legge.

MUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCI. Onorevoli colleghi; il disegno di legge sull'Acquedotto pugliese viene in discussione in condizioni tali che non permettono di esaminarlo con ponderazione.

Siamo però tutti interessati a che sia approvata sollecitamente la costituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto. Verrà poi la discussione del decreto che approvava la transazione tra lo Stato e l'antica Società anonima concessionaria dell'acquedotto pugliese, e potremo allora esaminare quale è stata l'opera dello Stato e quali le gravi responsabilità.

Intanto i danni per le nostre regioni sono incalcolabili. Purtroppo l'Italia è il bel paese dove prima si permette di rubare a man salva, poi si fanno le inchieste, poi si processano i ladri ed infine i magistrati li assolvono per prescrizione... (*Rumori*) Avviene così per l'acquedotto com'è avvenuto per altre grandi opere pubbliche... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio.

MUCCI. A noi pare che le Amministrazioni locali debbano avere diretta inge-

renza nell'amministrazione e nella direzione dei lavori.

Questo è il concetto al quale dovrebbe ispirarsi il decreto; invece vi si ispira fino a un certo punto, e di fatto lo nega; perchè introduce nella costituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente troppi elementi governativi, in numero tale da sopraffare gli elementi elettivi.

E questo non è il miglior sistema per dare alle popolazioni quell'autonomia che esse meritano.

In ogni modo ne discuteremo in sede di articoli, perchè è opportuno che le popolazioni interessate direttamente per mezzo dei Consigli comunali possano esse eleggere questo ente amministrativo.

Non posso omettere, per quanto non sia questa la sede diretta, che il Governo non deve restare inoperoso fino a quando l'Ente autonomo non sia immesso nell'esercizio delle funzioni di essi al presente decreto. Siamo ormai quasi a due anni dall'armistizio ed il Ministero dei lavori pubblici non ha trovato ancora il modo di acquistare quei materiali metallici che sono necessari per costruire i sifoni della fumara di Venosa e dell'Ofanto, senza di cui l'intera provincia di Foggia non potrà avere l'acqua! Si spera forse che tornino i prezzi dell'anteguerra? (*Segni di diniego dell'onorevole ministro dei lavori pubblici*).

Ed allora, onorevole Peano, non stia troppo a sentire i sofismi del Consiglio superiore, e provveda senza indugi.

In provincia di Foggia le popolazioni soffrono la sete nel modo più duro e insopportabile che si possa immaginare, e mentre noi stiamo qui a discutere, a ragionare vi è laggiù un vero stato di subbuglio... (*Rumori*).

L'agitazione per l'ingiustificato ritardo assume forma convulsiva. Non avvenga che *dum Romae consulitur*, si verifichino dei disordini popolari di cui senza dubbio la responsabilità ricadrebbe sull'incuria governativa.

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Degli emendamenti che ho avuto l'onore di formulare a questo disegno di legge, che riguarda un interesse così alto della nostra regione, la più gran parte era stata in precedenza accettata dal Governo e concordata con la Giunta del bilancio. Uno solo era rimasto sospeso: quello riguardante la parte degli utili assegnati nel decreto-legge allo Stato



e che, secondo la mia proposta, deve esser lasciata all'Ente, perchè la eroghi a vantaggio dei comuni per rimborsarli delle spese da loro sostenute per le fognature e per altre opere igieniche coordinate all'acquedotto; e perchè ne destini una parte ad incoraggiamento di lavori di irrigazione e alla costruzione di case popolari e di borgate rurali.

Questa mattina il ministro del tesoro ha dichiarato che accettava anche questo emendamento, che ha avuto l'onore della firma di tutti i deputati delle tre provincie presenti a Roma.

Quindi, anche come presidente dell'Ente autonomo, ho il dovere di ringraziare il Governo di essersi reso conto delle ragioni obiettive che ispiravano le mie proposte, formulate nell'interesse esclusivo della regione e del buon funzionamento dell'Ente.

Brevi dichiarazioni devo fare al collega Mucci, il quale si è giustamente preoccupato dei lavori in provincia di Foggia, lavori che, per quanto si riferisce almeno ai grandi sifoni, non sono ancora iniziati. Dico subito che la provincia di Foggia ha ragione di dolersi, perchè nessuno dei suoi comuni gode ancora il beneficio dell'acqua; ma devesi anche tener conto delle ragioni addotte dall'ufficio speciale del Genio civile per giustificare il ritardo, e soprattutto della deficienza sul mercato dei materiali metallici.

Ma tale difficoltà può dirsi oramai superata, mercè il buon volere dell'attuale ministro e del suo predecessore e, se la Camera me lo consente, anche mercè il costante interessamento di chi in questo momento ha l'onore di parlare, che ha creduto suo stretto dovere di occuparsi dell'argomento delle costruzioni come se ne avesse la diretta responsabilità, in omaggio al sentimento di giustizia distributiva che a buon diritto le rappresentanze della Capitanata invocano.

Per effetto di ciò, è stato già concluso, e forse a quest'ora è anche firmato, un contratto per l'acquisto di tutta la tubolatura metallica occorrente per i quattro sifoni della diramazione primaria della provincia di Foggia. L'importo complessivo di tale materiale ascende alla cifra cospicua di dodici milioni centottantatremila lire.

Si è inoltre provveduto anche ai sacrosanti interessi della provincia di Lecce, la quale, per alcuni riguardi, è anche più trascurata della provincia di Foggia, perchè

se è vero che alcuni comuni godono già il beneficio dell'acqua, tutti gli altri l'attendono con ansia e mancano persino i progetti esecutivi per la costruzione della diramazione primaria, la quale sta ugualmente a cuore a tutti i comuni ancora privi dell'acqua del Sele. Approvata recentemente una variante al progetto di massima, si è già stipulato il contratto che affida la preparazione dei progetti esecutivi del primo tronco della diramazione primaria ad un tecnico provetto, un libero professionista competentissimo, che ha assunto impegno di approntare tali progetti nel giro di tre mesi.

È superfluo aggiungere che l'Amministrazione dell'Ente vigilerà a che si eviti ogni perdita di tempo e i grandi lavori siano iniziati non appena lo consentirà lo apprestamento delle prime partite del materiale ordinato e dei progetti esecutivi.

Prego la Camera di confortare del suo voto unanime il disegno di legge in esame, dando una nuova prova di quella solidarietà tra le varie regioni, che costituisce una nobile tradizione del Parlamento italiano. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa.*)

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

« Il Consorzio per l'Acquedotto pugliese, istituito dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, assumerà il nome e le funzioni di « Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ». L'Ente avrà sede principale a Bari.

« L'Ente autonomo, oltre allo scopo principale già assegnato al Consorzio per l'Acquedotto pugliese dall'articolo 1 della detta legge, provvederà alle condutture interne fino alla concorrenza di 800 chilometri, al completamento delle opere di rimboscimento del bacino del Sele; alla manutenzione di tali opere ed all'aumento dell'acqua occorrente anche mediante allacciamento di altre sorgenti che gli venissero concesse: alla costruzione delle fognature, comprese le relative sistemazioni e pavimentazioni stradali nei comuni delle tre provincie pugliesi quando i comuni non vi provvedano direttamente; al collegamento degli edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e delle fogne; al

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 6 AGOSTO 1920

coordinamento dei piani regolatori con le esigenze della costruzione e del funzionamento delle condutture dell'acqua e delle fogne; all'incoraggiamento di opere di irrigazione; infine alla costruzione di case popolari e coloniche e di borgate rurali; nonchè al risanamento di quartieri ed abitazioni insalubri.

« L'Ente autonomo avrà facoltà di emanare regolamenti riguardanti lo svolgimento delle sue gestioni nel territorio al quale esse si estendono: per l'esecutorietà di detti regolamenti è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

#### Art. 2.

« L'Amministrazione dell'Ente autonomo è affidata ad un Consiglio composto di un presidente, di un vicepresidente, nominati per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, e di:

a) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

c) un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura;

d) un membro nominato dal Ministero dell'industria e commercio;

e) un membro nominato dal Ministero del tesoro;

« Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati;

f) di sette membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie e di Basilicata, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di due per ciascuna provincia pugliese ed uno per la provincia di Potenza.

« I consiglieri nominati dai Ministeri anzidetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni e possono rimanere in carica anche se per dimissioni o collocamento a riposo cessino dal far parte dell'Amministrazione governativa.

« L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio di amministrazione può essere affidato a una Giunta permanente, che sarà composta dal presidente, o da chi ne fa le veci, e da quattro membri nominati dal Consiglio fra i suoi componenti, dei quali uno scelto fra quelli di nomina governativa

e tre fra quelli eletti dai Consigli provinciali.

« È in facoltà del presidente di promuovere deliberazioni della Giunta permanente per l'esercizio delle facoltà che gli sono deferite.

« I consiglieri che fanno parte della Giunta permanente durano in carica due anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

« Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e la presenza di almeno due rappresentanti governativi e due rappresentanti provinciali. Per la validità delle adunanze della Giunta permanente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

« Quando in una deliberazione del Consiglio dell'Ente o della Giunta permanente si verifichi parità di voti, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

« Il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio dell'Ente. Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e della Giunta permanente e ne redige i verbali ».

A questo articolo 2 l'onorevole Mucci ha presentato il seguente emendamento:

« L'Amministrazione dell'Ente autonomo è affidata ad un Consiglio generale eletto dai Consigli comunali dei centri serviti dall'acquedotto, con un voto in ragione di ogni mille abitanti e frazione.

« Il Consiglio generale si comporrà di trenta membri. Nominerà nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente; nonchè una Giunta esecutiva composta di cinque membri, compresi il presidente ed il vicepresidente, la quale provvederà ai lavori preparatori per le deliberazioni del Consiglio, e potrà anche deliberare nei casi di urgenza.

« Del Consiglio generale faranno anche parte di diritto due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici (uno tecnico ed uno amministrativo) e quattro rappresentanti, ciascuno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e del tesoro ».

Onorevole ministro dei lavori pubblici, lo accetta?

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Pregho l'onorevole Mucci di non insistere nel

suo emendamento, che modificherebbe tutta la struttura dell'amministrazione dell'acquedotto pugliese, perchè verrebbe in sostanza, a dare una prevalenza ai comuni ed alle amministrazioni comunali, sostituendola a quella delle amministrazioni provinciali.

Ora io credo che siano assai meglio rappresentate tutte le tendenze delle varie provincie dalle amministrazioni provinciali che, per le loro stesse funzioni, riassumono gli interessi diversi, disformi, molteplici e contraddittori che non dai singoli comuni, e quindi, per questa, che è una ragione di principio, credo che la modificazione non sarebbe opportuna.

PRESIDENTE. Onorevole Mucci, mantiene il suo emendamento?

MUCCI. Non svolgo l'emendamento, dirò soltanto che lo mantengo, perchè la funzione della fornitura dell'acqua potabile è essenzialmente una funzione dei comuni.

Noi, con l'emendamento, ci proponiamo da un lato che i comuni non perdano il loro diritto, perchè noi vediamo che ora, per far valere le loro richieste, debbono andare da Erode a Pilato, senza avere un organo qualsiasi nel quale siano rappresentati; e perchè i Consigli provinciali rappresentano anche un po' delle oligarchie, come si riscontra nei tre Consigli provinciali delle Puglie, dove la rappresentanza popolare quasi non esiste. D'altro lato desideriamo che i pugliesi amministrino essi il loro acquedotto, perchè noi crediamo che essi non siano un popolo conquistato, un popolo incapace di poter tutelare i propri interessi, mentre abbiamo dovuto dolorosamente constatare, che gli organi governativi sono sempre stati impari di fronte a questa grande necessità della nostra regione.

Ora, il disegno di legge stabilisce otto rappresentanti del Governo, e non si capisce perchè la politica debba entrare nel servizio dell'acqua potabile! Col proposto emendamento noi avremo un Consiglio che verrebbe direttamente eletto dalle Amministrazioni comunali, e sarebbe idoneo a rispondere all'incarico delicatissimo ed a dar piena soddisfazione ai propri amministrati.

PRESIDENTE. Ella dunque, mantiene il suo emendamento?

MUCCI. Lo mantengo.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Osservo all'onorevole Mucci che, il Governo non è mosso da minore fiducia verso quelle popolazioni, delle quali ha la massima stima, e l'opposizione al suo emendamento è motivata dal fatto che il Governo contribuisce per oltre i quattro quinti nella spesa; ed è più che giusto che chi paga di più abbia anche una voce e una rappresentanza maggiore nell'amministrazione.

Per questa ragione, prego l'onorevole Mucci di non insistere nel suo emendamento e prego la Camera di respingerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mucci insiste ancora?

MUCCI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Mucci, che non è accettato dal Governo.

(Non è approvato).

A questo articolo 2 è stato presentato dall'onorevole Majolo un altro emendamento che consiste nel sopprimere le parole « di un vice-presidente » e successivamente delle parole « nominati per decreto reale ».

L'onorevole ministro dei lavori pubblici lo accetta?

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Pregho l'onorevole Majolo di non insistere nella sua proposta. La funzione del vice-presidente è organica in quest'amministrazione perchè, quando manca il presidente, chi lo sostituisce? Dovrebbe essere un delegato del presidente.

Ora, comprende l'onorevole Majolo che essendovi rappresentanti di varie provincie e di varie regioni, facilmente nascerbero delle gelosie tra coloro che sarebbero chiamati ad assumere la vice-presidenza.

Quindi, per quella obiettività e per quella serenità che deve avere l'ente nel suo funzionamento, prego l'onorevole Majolo di non insistere.

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Aderirei alla richiesta dell'onorevole ministro, se egli accettasse l'altro mio emendamento, col quale chiedo che il presidente e il vice-presidente, invece di essere di nomina governativa, siano nominati dall'ente; perchè, se si conferisce valore alla volontà dell'ente circa la sua direzione, allora noi possiamo mantenere le cariche di presidente e di vice-presidente; ma, se invece la direzione dell'ente è avocata tutta quanta al potere esecutivo, che ha diritto di nomina, noi dobbiamo insi-

stere per abolire almeno una di queste cariche governative.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Credo che le due questioni, anzi entrambe siano separate. La necessità di un vicepresidente è una cosa diversa dal fatto della nomina; rispondo ora anche alla questione della nomina. Credo che non sia opportuno di modificare questa parte dell'articolo perchè appunto il presidente e il vice-presidente sono messi in aggiunta agli altri membri indicati nell'articolo 2. L'acquedotto pugliese è ente pel quale lo Stato contribuisce largamente a un'opera che, in sostanza, sia pure in mezzo alle critiche, fa onore al nostro Paese, e che in gran parte è già costituita, ora è giusto che il Governo abbia una ingerenza sua; e sarebbe non opportuno e non conveniente che questa ingerenza fosse tolta.

Per ciò, prego di nuovo l'onorevole Majolo di non insistere.

MAJOLO. Voglio proporre all'onorevole ministro un termine di conciliazione. Siccome il Ministero dei lavori pubblici ha diritto a nominare due membri, ne nomini invece quattro, e lasci poi al Consiglio dell'ente di nominare la sua direzione.

PRESIDENTE. Insomma, onorevole Majolo, insiste nel suo emendamento, che non è accettato dal Governo?

MAJOLO. Non insisto su questa prima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, passiamo alla seconda parte del suo emendamento: « nominati per decreto Reale... ».

La metterò a partito.

PELLEGRINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Dichiaro che mi asterrò da questa votazione.

PRESIDENTE. Metto a partito la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Majolo.

(Non è approvata).

L'onorevole Mucci ha presentato un altro emendamento sostitutivo alla lettera f di questo articolo:

« di nove membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie e della Basilicata, anche fuori dei componenti dei Consigli stessi e di tre per ciascuna provincia pugliese ed uno per la provincia di Potenza ».

L'onorevole Mucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MUCCI. Prego vivamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici di accogliere questa volta il mio emendamento, perchè in fondo non si tratta che di far sì che i rappresentanti elettivi dei Consigli siano dieci contro otto di nomina governativa; ciò che costituirebbe una soddisfazione per le popolazioni pugliesi.

Prego anche l'onorevole relatore di volerlo accettare.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono dolente di dover pregare l'onorevole Mucci di ritirare anche questa volta il suo emendamento perchè la costituzione del Consiglio è stata espressamente fatta in modo che siano nove i rappresentanti governativi contro otto dei Consigli provinciali. E se si è stabilita questa preponderanza è stato appunto perchè, come ho già detto, vi è una forte prevalenza dell'interesse statale per la spesa. Che se l'onorevole Mucci volesse insistere nel suo emendamento, pregherei la Camera di respingerlo.

MAITILASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAITILASSO. In qualità di consigliere provinciale della provincia di Foggia io tengo a far osservare al Governo ed alla Camera che i Consigli provinciali di Bari e di Foggia senza distinzione di partiti hanno unanimemente votata quella proposta che costituisce l'emendamento Mucci.

Ed ora veniamo pure alla votazione!

PRESIDENTE. L'onorevole Mucci insiste nel suo emendamento?

MUCCI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Mucci non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

È stato presentato un altro emendamento sostitutivo, dell'onorevole Majolo.

« Alle parole il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici su proposta del Consiglio dell'Ente, si dovrebbero sostituire le parole il segretario generale dell'Ente autonomo e indicato dall'Ente stesso è nominato con decreto Reale su proposta del Ministero dei lavori pubblici ».

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Non posso accettare nemmeno questo emendamento perchè non mi par serio procedere alla nomina da parte del Governo per decreto Reale di un segretario quando esso debba essere indicato dall'ente. Credo che si debba lasciare la dizione quale fu proposta.

Si capisce che il Governo non andrà mai contro la designazione, e che di regola dovrà nominare la persona che gli verrà indicata.

Potrei al massimo accettare che si dicesse « sopra una terna proposta, ecc. »

MAJOLO. Dichiaro di accettare questa formula.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 che nell'ultimo comma viene modificato nel modo seguente :

« Il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, in una terna proposta dal Consiglio dell'Ente. Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e della Giunta permanente e ne redige i verbali ».

(È approvato).

#### Art. 3.

« Gli uffici dell'Ente autonomo saranno costituiti e potranno essere modificati mediante deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

« A tali uffici potranno essere destinati con decreti dei ministri da cui dipendono, su richiesta del presidente dell'Ente, funzionari governativi.

« In questo caso, come anche quando il segretario generale dell'Ente sia scelto tra i funzionari governativi, potranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

« Potrà tuttavia aver luogo l'assunzione diretta di personale da parte dell'Ente quando per il disimpegno di speciali mansioni siano richieste attitudini e cognizioni specifiche o quando, per la natura stessa delle mansioni da compiere, si ritenga per ogni ragione più conveniente sostituire ad un rapporto stabile di impiego semplici contratti di locazione d'opéra.

« Il Consiglio d'amministrazione potrà corrispondere sia ai funzionari governativi addetti all'Ente, sia al personale direttamente assunto, compensi straordinari e premi spe-

ciali in base ai risultati del lavoro da ciascuno di essi compiuto e agli utili dell'azienda.

« Per l'esecuzione dei propri provvedimenti l'Ente autonomo potrà richiedere l'intervento dei prefetti, degli intendenti di finanza, degli ingegneri capi del Genio civile e degli ispettori forestali delle provincie alle quali si estendono le gestioni ad esso affidate.

(È approvato).

#### Art. 4.

« I progetti di lavori per i quali sia necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici saranno esaminati nei casi d'urgenza o quando l'importo non superi le 500,000 lire, da un Comitato composto di un presidente di sezione di detto Consiglio e di quattro ispettori superiori del Genio civile. Un funzionario dell'Ente autonomo potrà, in caso di lavori speciali, essere invitato ad illustrare a voce i progetti.

(È approvato).

#### Art. 5.

« L'Ente autonomo provvederà alle opere e alle funzioni affidategli amministrando :

1° il fondo di lire 90,000,000 assegnato col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per la costruzione dell'acquedotto, da eseguire in base ai progetti esecutivi o di varianti che saranno redatti dall'Ente autonomo ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici anche per le varianti che importino una maggiore spesa superiore alle lire centomila o modificazioni di parti essenziali del progetto esecutivo approvato ;

2° i contributi di enti e di privati interessati alle varie categorie di opere per le quali sia autorizzata l'imposizione di contributi speciali ;

3° il provento derivante dall'emissione di speciali obbligazioni e da mutui autorizzati, per ogni operazione di credito, dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro ;

4° i proventi dell'esercizio dell'acquedotto e di ogni altro servizio ad esso assegnato ;

5° ogni altro cespite o provento legittimamente approvato.

(È approvato).

#### Art. 6.

« Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della gestione tenuta dall'Ente autonomo dovranno essere deliberati dal Con-

siglio d'amministrazione ed approvati con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

« In allegato al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente sull'andamento dell'azienda.

(È approvato).

#### Art. 7.

« Qualora al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele, delle condutture principali, dei serbatoi e degli 800 chilometri di condutture interne cui avrebbe dovuto provvedere la Società concessionaria non risultino sufficienti fondi già autorizzati, si provvederà a carico dello Stato.

« Le somme a carico dello Stato saranno corrisposte in relazione all'andamento dei lavori.

« La costruzione, a carico dello Stato, di diramazioni per comuni o frazioni di comuni pugliesi non considerate nel progetto governativo di massima del 20 ottobre 1902, potrà essere eseguita quando il Ministero dei lavori pubblici ne riconosca la convenienza tecnica ed economica.

« Potrà tuttavia, anche quando manchi la convenienza economica ma sussista quella tecnica, essere concesso il beneficio della costruzione a carico dello Stato a favore di comuni o frazioni di comuni pugliesi non considerati nel progetto di cui al precedente comma, qualora sia per essi esclusa la possibilità di provvedersi altrimenti di acqua potabile. In siffatti casi si provvederà con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, previo conforme parere del Consiglio d'amministrazione dell'Ente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

« Vengono mantenute le concessioni di diramazione dell'acquedotto già fatte a comuni fuori delle tre provincie pugliesi.

« Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1904, n. 381, a favore dei comuni non compresi nelle tre provincie delle Puglie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano ministro dei lavori pubblici.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Prego l'onorevole Giunta del bilancio di consentire questa modificazione: togliere le

parole « Potrà tuttavia, anche quando manchi la convenienza economica, ma sussista quella tecnica, essere concesso ecc. » e modificare il capoverso così: « potrà essere concesso il beneficio... ecc. ».

E spiego la mia proposta, perchè non vorrei che si potesse presumere di poter costruire un acquedotto, anche per frazioni, poichè nel capoverso precedente si parla di frazioni, qualora vi sia la possibilità tecnica, senza tenere assolutamente conto della convenienza economica.

Mi pare che non si possa astrarre assolutamente dal concetto economico e, pur ammettendosi che la legge debba essere applicata con larghezza e con equità, ritengo sia opportuno togliere una frase come questa che potrebbe prestarsi a false interpretazioni.

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Prego l'onorevole ministro di considerare che la modificazione da me proposta, così come è formulata nell'emendamento, rappresenta l'espressione dei voti delle popolazioni interessate e specialmente della regione garganica della provincia di Foggia.

Prego inoltre il ministro di voler rileggere il capoverso precedente il quale stabilisce:

« La costruzione, a carico dello Stato, di diramazioni per comuni o frazioni di comuni pugliesi non considerate nel progetto governativo di massima del 20 ottobre 1902, potrà essere eseguita quando il Ministero dei lavori pubblici ne riconosca la convenienza tecnica ed economica ».

Fu giustamente osservato che un numero cospicuo di comuni disseminati nel Gargano, furono esclusi dal primitivo progetto, per considerazioni varie, di indole topografica ed economica, perchè cioè le diramazioni a beneficio dei medesimi o costerebbero troppo o non si consideravano assolutamente necessarie, per il fatto che alcuni di essi possono provvedere alla propria alimentazione idrica, utilizzando piccole sorgenti non lontane dagli abitati.

Ma parecchi comuni non si trovano in tali condizioni e non saprebbero come provvedere diversamente ai propri bisogni. Essi si troverebbero nella impossibilità di procurarsi l'acqua potabile, se le loro domande dovessero essere sottoposte alle due limitazioni di cui parla il capoverso che ho letto. Perciò il Consiglio dell'Ente, interprete dei giusti reclami dei comuni inte-

ressati, pregò il ministro di considerare se non fosse possibile di riaprire l'adito all'esame della condizione di tali comuni, anche quando manchi la convenienza economica, ma sussista la possibilità tecnica. E fu perciò formulato il nuovo capoverso, sul quale sembrava raggiunto l'accordo. Modificarlo ora nel modo che l'onorevole ministro propone significa sopprimere il beneficio accordato. Mi auguro che l'onorevole ministro non vorrà arrecare così grave danno a quelle popolazioni.

MAJOLO, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majolo.

MAJOLO, *della Commissione*. Bisogna che la Camera sappia, e qui non è questione di partito, di che si tratta. Vi sono 125 comuni in Puglia esclusi dal beneficio dell'acquedotto. Ora noi intendiamo che tutti i comuni di Puglia abbiano l'acqua, quando non dimostrino di non averne assoluto bisogno e di aver potuto provvedersene in diverso modo.

Portare l'acqua in Puglia significa dare il risanamento igienico a quelle popolazioni; significa portarle ad un grado di civiltà, cui attualmente non sono. Bisogna che questo diritto sia riconosciuto incondizionatamente a tutti i comuni di Puglia, costi quello che costi allo Stato. Del resto è inutile parlare di grosse spese, cui si può andare incontro. Quando si è cominciata un'opera romana, come quella dell'acquedotto pugliese, non si possono discutere piccole spese, questo acquedotto deve servire a tutte quante le Puglie e tutti i cittadini delle Puglie hanno diritto all'acqua, che è ragione principale per la loro vita. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mucci, il quale ha presentato il seguente emendamento che si riferisce proprio alla proposta testè fatta dall'onorevole ministro:

« I comuni delle provincie pugliesi, che sono sforniti d'acqua potabile, hanno diritto alla costruzione di una diramazione dell'acquedotto, quando non vi siano di ostacolo impossibilità tecniche.

« All'uopo presenteranno istanza all'Ente autonomo che delibererà al riguardo, e formerà, se del caso, i progetti esecutivi che verranno sottoposti per l'approvazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

MUCCI. Il mio emendamento completa il concetto della proposta della Commissione nel senso che tende a stabilire il diritto dei comuni che sono privi di acqua potabile a far domanda perchè sia fatta la diramazione, quando non vi sia l'ostacolo di difficoltà materiali.

Questo è un principio elementare che dovrebbe essere riconosciuto dallo Stato.

Come si dà il telefono ai paesi dove si spedisce forse un solo telegramma al mese, così si deve dare il diritto a tutti i cittadini di avere l'acqua, che è un elemento così indispensabile, senza badare alla convenienza economica, che deve passare in seconda linea.

L'acquedotto pugliese è stato costruito nell'interesse di tutti i comuni di Puglia e quindi il conto della spesa dev'esser fatto nel totale della regione e non nel particolare di questo o quel comune; è perciò doveroso che sia riconosciuto nel modo più ampio a tutti i centri abitati della Puglia sitibonda a godere dei benefici del tanto desiderato acquedotto.

Così com'è scritto, anche l'emendamento della Commissione si presta ad interpretazioni arbitrarie, elastiche e partigiane.

Sarà bene riconoscere senz'altro ai comuni sforniti d'acqua a veder accolta la loro domanda per un'apposita diramazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIRARDI, *relatore*. La Giunta del bilancio prega il Governo di accettare la formula da essa proposta.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Le parole che ho detto erano essenzialmente motivate da una preoccupazione, perchè qui si parla anche di frazioni e comprendete che vi possono essere dei dubbi per gli oneri finanziari; ma poichè la formula qui adottata lascia sempre quella discrezionalità che è necessaria, dichiaro di accettare la formula proposta dalla Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Mucci, insiste nel suo emendamento? Come ha udito, il Governo, che prima aveva preposto l'abolizione dell'inciso, ha ora accettato la formula della Giunta, nel senso che è sostanzialmente contenuto nel suo emendamento.

MUCCI. Insisto, perchè in tal modo si potranno evitare delle speculazioni elettorali.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Mucci, non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

L'onorevole Majolo ha presentato il seguente emendamento col quale propone di sostituire la parola « dovrà » alla parola « potrà ».

L'onorevole ministro dei lavori pubblici lo accetta?

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Per le ragioni che ho esposto non posso accettare la parola « dovrà », perchè nell'articolo si concede un'estensione del beneficio anche alle frazioni; e quindi potrebbe darsi il caso di dovere costruire un acquedotto, magari spendendo somme ingenti, per una piccolissima borgata. Prego l'onorevole Majolo, pur dichiarando che il Governo intende di far giungere l'acqua fin dove è possibile, di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majolo.

MAJOLO, *della Commissione*. Possiamo metterci di accordo facilmente. Mettiamo il « dovrà » che implica l'obbligo del Governo e togliamo « frazioni di comune ». Vuol dire che caso per caso si vedrà se la frazione, come parte del comune, abbia o no diritto all'acquedotto.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Majolo?

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Non posso accettarla e desidererei che fosse lasciata la formola « potrà » lasciando allora anche l'espressione « frazioni di comuni » per i casi di eventuale importanza. Osservo questo: che la parola « potrà » in una legge come questa impone tale un obbligo morale al Governo, che, se non vi sono ragioni di impossibilità assoluta finanziaria, non si verrà mai meno ad esso. Prego perciò l'onorevole Majolo di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Majolo, insiste nel suo emendamento?

MAJOLO, *della Commissione*. Insisto, perchè il *potrà* indica un potere discrezionale contro le cui decisioni i comuni pugliesi non potranno rivolgersi ad alcuno, anche quando concorra tutta la giustizia, per avere il beneficio dell'acqua.

Il Governo deve dimostrare che vuol dare ai comuni pugliesi il beneficio dell'igiene e della vita.

MAITILASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAITILASSO. Il Governo aveva mosso delle obiezioni per la frase « frazioni di comune ».

L'onorevole Majolo ha dato il modo di togliere la difficoltà escludendo le frazioni. Il Governo invece insiste.

Quell'articolo sembra fatto apposta per incoraggiare la speculazione elettorale, ed il Governo insistendo nel respingere lo emendamento dà prova che vuol continuare nei vecchi sistemi.

Il comune *B*, il comune *C* avranno la promessa dell'acqua per la speculazione elettorale del deputato *B* e del deputato *C* nell'epoca delle elezioni, salvo a non averla effettivamente.

Se la ragione non è questa, ci dica il Governo qual'è quella che lo induce ad opporsi alla proposta Majolo, anche dopo la eliminazione della difficoltà.

D'altronde togliamo il « potrà » ed anche il « dovrà », mettiamo *sarà*...

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto la sostituzione della parola « sarà » alla parola potrà, ma propongo che allora siano soppresse le parole « frazioni di comuni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Io chiedo che non siano soppresse le parole « frazioni di comuni » perchè vi sono frazioni importanti che hanno grandissimo bisogno di acqua. Escludere di proposito le frazioni significa disconoscere alcuni casi caratteristici che suggerirono l'innovazione proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dellabate.

DELLABATE. Prego anch'io l'onorevole ministro di non sopprimere le parole « frazioni di comuni ».

Se il Governo vuol dare sul serio l'acqua alle Puglie deve riflettere che in provincia di Lecce vi sono numerose frazioni che hanno bisogno di acqua, mentre se noi accettiamo la proposta dell'onorevole Peano queste frazioni avranno l'acqua come il telefono nel periodo elettorale, se appoggeranno i candidati ministeriali!...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maitilasso.

MAITILASSO. Faccio osservare che noi abbiamo una legge per cui tutti gli abitanti della provincia di Lecce e di quella di Bari hanno il diritto ad avere l'acqua. La provincia di Foggia, invece, che comprende 600 mila abitanti circa, ha l'acqua per soli 250 mila abitanti. Quindi il comma



in discussione non riguarda che l'estensione per la sola provincia di Foggia.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ma i comuni comprendono le frazioni e quindi dicendo comuni non s'intende di escludere le frazioni se importanti.

MAJOLO, *della Commissione*. Data questa interpretazione dell'onorevole ministro non insisto nel richiedere che siano mantenute le parole: « frazioni di comune ».

PRESIDENTE. L'onorevole Pietravalle ha presentato un emendamento così formulato: « Sostituire al comma quinto: vengono estese ai comuni contermini delle tre provincie pugliesi le disposizioni di questa legge per la concessione e costruzione di diramazioni dell'acquedotto pugliese ».

L'onorevole Pietravalle ha facoltà di parlare.

PIETRAVALLE. Siamo dunque alla discussione di quella legge alla quale accennavo poco fa.

Il mio emendamento mira esclusivamente a che alcuni comuni delle provincie contermini alle provincie pugliesi possano godere delle concessioni e dei privilegi che questa legge dispone per la costruzione delle diramazioni dell'acquedotto pugliese. Vi sono nella provincia del Molise alcuni comuni, sette, otto, dieci comuni della zona adriatica per i quali vi è l'assoluta impossibilità tecnica di approvvigionarsi di acqua da qualsiasi altra parte, e per essi non vi è che la sola speranza di avere acqua dall'acquedotto pugliese.

Chiedo dunque che a questa provincia, e alle provincie contermini di Basilicata, Avellino e Calabria, sia estesa la concessione delle diramazioni dell'acquedotto. Questa legge assegna alle Puglie altri privilegi considerevoli, tali da poter essere considerata come una legge di eccezione, come quella per la Basilicata e la Calabria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majolo.

MAJOLO, *della Commissione*. Con molto dispiacere dobbiamo opporci a questo emendamento dell'onorevole Pietravalle. L'acquedotto pugliese serve per le Puglie ed eccezionalmente per alcuni paesi della Basilicata. (*Commenti*). Ora, poichè, dal punto di vista tecnico, è dimostrato che la quantità d'acqua dell'acquedotto può appena soddisfare i bisogni delle tre provincie pugliesi, è inutile scrivere nella legge cosa, che non avrà mai attuazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Prego l'onorevole Pietravalle di non insistere nella sua proposta, nel suo stesso interesse.

Egli sa che, in applicazione di disposizioni vigenti, sono stati estesi i benefici dell'acquedotto anche ad alcuni comuni di provincie non pugliesi; e quelle disposizioni sono dal disegno di legge esplicitamente mantenute. Con la stessa procedura e verificandosi le stesse condizioni, si potrà estendere il beneficio anche ad altri comuni; ma non sarebbe lecito, senza esporre a grave turbamento l'economia della grande opera, accettare il suo emendamento, che ha anche il vizio dell'indeterminatezza.

L'onorevole Pietravalle quindi, insistendo nella sua proposta, corre rischio di vederla respingere, con lesione di quegli interessi che egli vuol difendere e che saranno certamente in altra sede esaminati con equità.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. Il comma quinto dell'articolo 7 è così formulato: « Vengono mantenute le concessioni di diramazioni di acquedotti già fatte a comuni fuori delle tre provincie pugliesi ».

Il mio emendamento invece mira a lasciare ampia facoltà all'ente autonomo dell'acquedotto di poter accogliere domande di comuni per i quali non esistono concessioni. Vi è poi un'altra considerazione: per i comuni i quali la concessione è stata già fatta, essa si riduce a ben poca cosa, in guisa che i comuni stessi non hanno potuto usufruirne perchè è talmente oneroso da riuscire impossibile per essi di poterne godere. Invece questa legge consente disposizioni tali da facilitare largamente l'approvvigionamento idrico dei comuni che ne hanno bisogno.

Io non domando, onorevoli colleghi, se non che ai comuni assetati della provincia di Catanzaro e delle altre provincie della Puglia, sia fatta la stessa condizione delle altre tre provincie pugliesi, sia data l'acqua dell'Acquedotto pugliese, che ha portata sufficiente per soddisfare anche questi bisogni.

Questo l'intendimento del mio emendamento: prego vivamente la Camera di volerlo prendere in considerazione, e approvarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni svolte dagli ono-

revoli Majolo e Luciani, perchè prima di tutto non consta se vi sia l'acqua disponibile per tutti questi comuni.

D'altra parte, l'estensione di questa disposizione verrebbe, dopo l'articolo che abbiamo approvato un momento fa, ad essere gravissima, e sarebbe anche difficile stabilire quali sono tutti i comuni contermini.

Quindi, mentre vi sono già disposizioni che permettono di portare l'acqua in quei comuni delle provincie vicine, dove ciò è possibile, una estensione sarebbe dannosa. D'altra parte, nella costituzione del Consiglio si è già data la rappresentanza della provincia di Basilicata; ciò che dimostra appunto che, dove è possibile, il Consiglio dell'ente saprà apprezzare e soddisfare i legittimi desideri dei vari comuni.

Prego perciò l'onorevole Pietravalle di non insistere nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pietravalle insiste nel suo emendamento?

**PIETRAVALLE.** Devo insistere.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'emendamento presentato dall'onorevole Pietravalle, non accettato dal Governo.

Coloro, che lo approvano sono, pregati di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo ora a partito l'articolo 7 con le modificazioni proposte dal Governo:

« Qualora al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele, delle condutture principali, dei serbatoi e degli 800 chilometri delle condutture interne cui avrebbe dovuto provvedere la Società concessionaria non risultino sufficienti i fondi già autorizzati, si provvederà a carico dello Stato.

« Le somme a carico dello Stato saranno corrisposte in relazione all'andamento dei lavori.

« La costruzione, a carico dello Stato, di diramazioni per comuni pugliesi non considerate nel progetto governativo di massima del 20 ottobre 1902, sarà eseguita quando il Ministero dei lavori pubblici ne riconosca la convenienza tecnica ed economica.

« Sarà tuttavia, anche quando manchi la convenienza economica ma sussista quella tecnica, concesso il beneficio della costruzione a carico dello Stato a favore di comuni pugliesi non considerati nel progetto di cui al precedente comma, qualora sia per essi esclusa la possibilità di provvedersi altrimenti di acqua potabile. In sif-

fatti casi si provvederà con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, previo conforme parere del Consiglio d'amministrazione dell'Ente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

« Vengono mantenute le concessioni di diramazioni dell'acquedotto già fatte a comuni fuori delle tre provincie pugliesi.

« Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1904, n. 381, a favore dei comuni non compresi nelle tre provincie delle Puglie ».

Coloro, i quali l'approvano, sono pregati di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

« Per la costruzione delle condutture interne e che non sono a carico dello Stato, come per la costruzione delle fognature, dei collegamenti e della pavimentazione stradale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a tutti i comuni delle provincie pugliesi all'interesse di favore dell'1 e mezzo per cento estinguibili con annualità costanti per la durata massima di anni cinquanta.

« La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui alle suindicate condizioni ai comuni serviti dall'Acquedotto, per il pagamento di canoni arretrati per fornitura di acqua, di cui essi risultino in debito verso l'Ente autonomo al 30 giugno 1920. In siffatti casi non sono però applicabili le disposizioni di cui al comma settimo ed ottavo del presente articolo.

« L'ammontare dei mutui non potrà eccedere la somma di lire 15,000,000 annue a cominciare dal 1° gennaio 1920.

« Le somme non impegnate in un esercizio si cumuleranno con quelle degli anni successivi.

« La differenza fra il detto saggio d'interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

« I mutui potranno contrarsi dai comuni anche con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a condizione però che ciò non importi un maggiore onere per lo Stato per quanto concerne la quota di interesse a suo carico.

« Al servizio dei mutui indicati contribuiranno, per la durata dell'ammontare del mutuo, i proprietari degli edifici che fruiranno delle condutture e delle fognature in misura non superiore al 3 per cento del reddito imponibile, e vi contribuiranno, in misura non superiore all'1 per cento del reddito stesso, i proprietari dei terreni compresi nella circoscrizione del comune.

« Tali contributi potranno essere accettati dalla Cassa depositi e prestiti o dagli altri Istituti mutuanti a garanzia delle quote dei mutui a carico dei comuni, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

« L'Ente si sostituirà in tutto ai comuni, anche per quanto concerne la deliberazione e l'accettazione dei mutui, ed eseguirà di ufficio le opere a loro carico, quando, previa diffida data dal prefetto, i comuni stessi non abbiano provveduto nei termini e nei modi stabiliti dall'Ente autonomo.

« Per quanto non sia diversamente stabilito saranno applicate le disposizioni vigenti per le opere igieniche da eseguirsi mediante mutui di favore col concorso dello Stato ».

(È approvato).

#### Art. 9.

« Detratta una quota da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione e al personale dell'Ente nella misura e nei modi che stabilirà il regolamento, sei decimi degli utili della gestione dell'Acquedotto verranno destinati, finchè ne duri il bisogno, alle spese per le fognature e per i collegamenti di cui all'articolo 1 sotto forma di concorsi ai comuni da assegnarsi secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

« Sugli utili stessi dovranno gravare le spese per l'incoraggiamento a opere di irrigazione. Quattro decimi saranno versati allo Stato.

« La parte di utili non erogata durante l'esercizio sarà iscritta come entrata nell'esercizio successivo ».

Al primo comma di questo articolo è stato proposto un emendamento dagli onorevoli Luciani, Vallone, Majolo, Castellino, Marino, Spada, Troilo, Pellegrino, Lembo, Ursi, Grassi, Chimienti, Dell'Abate, Salvemini, De Viti de Marco, Calò, Vella, Mucci, Maitilasso e Caso.

Ne do lettura :

« Nel primo comma sostituire dopo le parole: che stabilirà il regolamento, le seguenti le quali assorbirebbero anche il comma successivo:

... sei decimi degli ultimi della gestione dell'Acquedotto verranno destinati a sgravio delle spese sostenute dai comuni per opere igieniche coordinate all'Acquedotto; il resto verrà in parti eguali destinato ad incoraggiamento per opere di irrigazione ed ai fini indicati dal successivo articolo 10 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Questo emendamento è stato già accettato dal ministro del tesoro.

Ora da parte mia non ho alcuna difficoltà che sia accettato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento ora letto, accettato dal ministro dei lavori pubblici e dal ministro del tesoro.

Coloro, che l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 9 che resta così definitivamente formulato :

« Detratta una quota da assegnarsi ai membri del Consiglio d'amministrazione e al personale dell'Ente nella misura e nei modi che stabilirà il regolamento, sei decimi degli utili della gestione dell'Acquedotto verranno destinati a sgravio delle spese sostenute dai comuni per opere igieniche coordinate all'Acquedotto; il resto verrà in parti eguali destinato ad incoraggiamento per opere di irrigazione ed ai fini indicati dal successivo articolo 10.

« La parte di utili non erogata durante l'esercizio sarà iscritta come entrata nell'esercizio successivo ».

(È approvato).

#### Art. 10.

« L'Ente autonomo potrà promuovere la costituzione di una sezione edilizia per la costruzione di case popolari, borgate operaie e rurali e pel risanamento di abitazioni e quartieri insalubri. La sezione predetta sarà costituita per decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro per l'industria e il commercio, e sarà regolata da apposito statuto appro-

vato dalla Commissione centrale per le case popolari. Essa avrà l'ordinamento degli Istituti autonomi per le case popolari, sarà regolata dalla legislazione sulle case popolari ed economiche e ammessa a godere di tutti i benefici in questa previsti ».

(È approvato).

#### Art. 11.

« Tutte le entrate dell'Ente autonomo verranno riscosse dagli esattori comunali con norme da stabilirsi nel regolamento e con la retribuzione di un aggio uguale a quello stabilito per le altre riscossioni affidate a ciascuna esattoria.

« L'esattore che riveste anche la carica di tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi in cassa di spettanza del comune, è obbligato ad anticipare per conto di quest'ultimo all'Ente autonomo o a chi per esso i canoni per concessione d'acqua destinata a servizi pubblici d'interesse comunale.

« L'obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

« Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione è subordinato all'accertamento di mancanza di fondi nella cassa comunale.

« I comuni sono tenuti al pagamento dei canoni quali risultano dai ruoli approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e consegnati all'esattore, nonostante qualsiasi reclamo o contestazione, salvo i rimborsi eventualmente dovuti a contestazione definitiva.

« Il servizio di cassa dell'Ente autonomo sarà eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli ».

(È approvato).

#### Art. 12.

« Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dell'Acquedotto, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili, in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente ».

(È approvato).

#### Art. 13.

« I ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'interno potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell'Ente ed adottare i provvedimenti opportuni per eliminare gli inconvenienti eventualmente verificatisi, compresa l'esecuzione di ufficio.

« Quando l'Amministrazione dell'Ente sia incorsa in gravi irregolarità, il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i ministri del tesoro e dell'interno, udito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

« Il decreto di scioglimento, preceduto da una relazione che contenga i motivi del provvedimento, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e comunicato al Senato e alla Camera dei deputati ».

(È approvato).

#### Art. 14.

« Tutte le opere affidate all'Ente autonomo sono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie ad ogni effetto di legge; ed alle espropriazioni relative saranno applicate le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli del 18 gennaio 1885, n. 2892.

« L'Ente potrà immettersi, in caso di riconosciuta urgenza, nel possesso dei beni occorrenti, compresi nel catasto rustico, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal prefetto, il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione e per gli eventuali altri risarcimenti che ai terzi possono competere.

« Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

« Ogni eventuale variazione o rettifica dell'espropriazione sarà approvata con lo stesso procedimento.

« Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

« Alle opere igieniche affidate all'Ente sono applicabili le disposizioni di polizia sanitaria stabilite negli articoli 17 e 18 della legge per il risanamento della città di Na-

poli del 15 gennaio 1885, n. 2892, con le modalità che verranno specificate nel regolamento »

(È approvato).

Art. 15.

« Tutti i redditi, di qualsiasi natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente sono esenti dall'imposta sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, nonchè dalla tassa di manomorta.

« Rispetto alle tasse di registro, bollo, ipoteche e concessioni governative, tutti gli atti e contratti dell'Ente, in quanto si riferiscono all'impianto ed esercizio delle opere che costituiscono l'attività dell'Ente sono soggette alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato ».

A quest'articolo l'onorevole Majolo propone il seguente emendamento: *aggiungere*: « tutti i materiali, macchine, mezzi d'opera importati dall'estero per conto dell'Ente e per i suoi impianti sono esenti da tasse doganali e dal dazio consumo ».

MAJOLO, *della Commissione*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

« Le annualità non ancora scadute del contributo delle provincie fissate dall'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, saranno versate dall'Ente, al quale saranno pure devolute tutte le attività dell'esercizio risultanti all'inizio della gestione dell'Ente medesimo ».

(È approvato).

Art. 17.

« Con regolamento da emanarsi per decreto Reale, udito il Consiglio dell'Ente autonomo e il Consiglio di Stato, si provvederà alla modificazione delle norme in vigore ed al loro coordinamento a quelle del presente decreto.

« Tale regolamento dovrà pure determinare le attribuzioni dei vari organi dell'Ente; quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo; gli assegni agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento dell'Ente autonomo ».

(È approvato).

Art. 18.

« Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla nomina del presidente, vice-presidente e dei sei consiglieri governativi. I tre rappresentanti delle provincie nell'attuale Consiglio resteranno in carica sino a due mesi dopo le elezioni generali amministrative.

« Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i Consigli provinciali procederanno alla nomina degli altri rappresentanti, uno per ciascuna provincia. Essi scadranno di carica due mesi dopo le elezioni generali amministrative.

« Il Consiglio comincerà a funzionare provvisoriamente senza attendere il completamento della rappresentanza provinciale ».

(È approvato).

Art. 19.

« Rimangono in vigore in quanto non siano contrarie alle presenti le disposizioni delle leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381 ».

(È approvato).

Ora viene un articolo aggiuntivo, presentato dagli onorevoli Majolo, Maitilasso, Mucci, Vella, Croce, Marangoni, Tonello, Garibotti, Bocconi, Rabezzana e Garosi:

« I comuni sono autorizzati ad aumentare il prezzo dell'acqua ceduta ai privati non oltre il doppio di quello fissato dall'Ente per costituire un fondo da impiegarsi nelle opere di fognatura e in altre opere igieniche, che si collegano all'Acquedotto ».

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Mi permetta la Camera una considerazione.

L'onorevole Majolo desidera attribuire ai comuni la facoltà di sovraimporre sul prezzo dell'acqua.

In questo concetto possiamo essere d'accordo, ma devo fare osservare che i comuni hanno la facoltà di avocare la distribuzione dell'acqua nel rispettivo abitato, assumendola dall'Ente ad un prezzo e rivedendola ad uno maggiore. Le relative disposizioni sono materia del regolamento in corso di approvazione.

Si potrebbe perciò accogliere il concetto informatore della proposta, limitandone le proporzioni e destinando il provento sol-

tanto al rimborso per spese di opere igieniche; e farne oggetto di qualche altra disposizione da aggiungere al regolamento.

MEDA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Il Governo non ha niente da opporre alla proposta Majolo, in quanto tende a dare ai comuni la facoltà di sovraimporre.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Luciani debbo rilevare che non si tratta qui di materia regolamentare, bensì di vera e propria materia legislativa; comunque ce ne rimettiamo alla Camera.

LUCIANI. Non mi sono spiegato. I comuni possono, come ho detto, avocare il servizio della distribuzione dell'acqua ai privati e beneficiare di una differenza come corrispettivo del servizio che rendono. Si potrebbe perciò raggiungere il fine voluto dall'onorevole Majolo, aggiungendo qualche disposizione al regolamento, senza dare a ciò il carattere di una nuova tassa, destinata forse a diminuire la generalizzazione dell'uso dell'acqua, che va invece favorita.

MAJOLO, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO, *della Commissione*. I comuni di Puglia per poter beneficiare dell'acquedotto hanno bisogno di fondi per le fognature, e per altre opere.

Ora i comuni di Puglia sono in tali condizioni finanziarie che, se non si dà ad essi la facoltà di poter dalla stessa acqua trarre tutto quello, che può servire per opere succedanee dell'acquedotto finiremo coll'aver dei comuni che non potranno usufruire dell'acquedotto per mancanza delle opere conseguenziali.

Ora l'onorevole Luciani parla del regolamento che non conosco e che dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato; che è di là da venire, che può essere modificato. Non posso fidarmi di quanto è o sarà contenuto in questo regolamento, tanto più che la mia proposta non è materia di regolamento, mancando financo una delegazione nella legge, che autorizzi una disposizione come quella da me prospettata.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Majolo?

GIRARDI, *relatore*. La Giunta del bilancio non ha nulla in contrario, solo osserva che non si tratta di disposizione regolamentare.

PRESIDENTE. Il Governo l'accetta?

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettarlo, anch'esso ritenendo che debba far parte della legge.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Majolo, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 20.

« Fino a che non siano stati costituiti i nuovi uffici amministrativi e tecnici dell'ente, e approvato il regolamento di cui all'articolo 17, il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad adottare i provvedimenti occorrenti per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto.

« Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ».

(È approvato).

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

LUCIANI. Desidero fare una osservazione di forma riguardo all'ultimo comma dell'articolo 9: Dove si legge « la parte di utili » propongo che si sostituisca « le attività ».

MURIALDI. Ma c'è differenza tra attività ed utili!

LUCIANI. Appunto per ciò si propone la variante.

L'ultimo capoverso dell'articolo 9 nel testo originario diceva: « Il residuo attivo della gestione ».

Fu osservato che questa formula non era esatta.

Allora ne è stata sostituita un'altra, egualmente inesatta; e cioè: « la parte di utili ». Propongo invece di sostituire le parole « le attività non erogate durante l'esercizio... ».

Si tratta di una modificazione puramente di forma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

MEDA, *ministro del tesoro*. L'osservazione dell'onorevole Luciani mi pare fuor di luogo, perchè l'emendamento che ho dichiarato di accettare, è sostitutivo anche dell'ultima parte dell'articolo 9.

LUCIANI. Se siamo d'accordo nel concetto e se al Governo sembra preferibile la dizione precedente, non insisto. È questione di esattezza di termini. Credo perciò che si

potrebbero ripristinare le parole, « residui attivi ». Rimane però senza equivoci il concetto che le attività non erogate vanno iscritte nell'attivo dell'esercizio successivo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Sui lavori parlamentari.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Poichè è impossibile discutere ed esaurire il disegno di legge n. 316 per la sostituzione dei deputati morti, per ragioni anche fisiologiche e d'altra parte non è conveniente spezzare una discussione che si può fare in un'ora, mi sembra che si possa prender l'impegno per questa sera, nello stabilire l'ordine del giorno, di destinare la seduta di domani mattina, prima della discussione della riforma delle elezioni amministrative, o una seduta speciale, per questo e gli altri disegni di legge. (*Commenti*).

MODIGLIANI. No, no! Se mai, dopo.

PRESIDENTE. Allora, se la Camera consente, noi possiamo restare d'accordo su ciò che i progetti di legge che sono ancora all'ordine del giorno saranno iscritti dopo quello concernente le elezioni amministrative... (*Interruzioni — Commenti*).

MEDA, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, ministro del tesoro. L'onorevole Turati ha proposto che il disegno di legge concernente la sostituzione dei deputati sia discusso domani... (*Interruzioni*).

Non facciamoci illusioni, o vogliamo discuterlo o non lo vogliamo discutere. Se lo vogliamo discutere, bisognerebbe infatti collocarlo prima del disegno di legge sulle elezioni amministrative.

Ma l'onorevole Modigliani ha accennato ad insistere in senso opposto.

Il Governo naturalmente si rimette alla Camera: ma non può però nascondersi che il progetto di legge dell'onorevole Turati ha bisogno di essere sbrigato. Si tratta di metterci in regola costituzionalmente, perchè vi sono parecchi collegi che avrebbero dovuto esser convocati e che ancora non lo sono stati. (*Interruzioni*).

Ripeto che il Governo se ne rimette alla Camera, ma ha pure l'obbligo di fare questi rilievi. Aggiungo che l'onorevole Turati potrebbe prendere accordi con gli in-

scritti a parlare, perchè la discussione occupi brevissimo tempo, o meglio, se gli iscritti si impegnassero a far votare sui loro emendamenti abbastanza chiari per se stessi, in meno di mezz'ora potremmo esserne usciti.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vedo come involontariamente da parte di alcuni, premeditatamente da parte di altri (*Movimento dell'onorevole ministro del tesoro*) (lei, onorevole Meda, si metta nella categoria che crede) comincino i preparativi necessari per rendere più difficile la discussione e l'approvazione della riforma elettorale. Poichè siamo ben decisi su questo punto a non lasciarci sorprendere e che sia impedita una discussione che la Camera ha già deciso di fare e che non può essere postergata, avvertiamo molto tranquillamente che se si insiste per una decisione immediata nel senso di postergare la discussione della legge elettorale, domanderemo la constatazione del numero legale, per mezzo della votazione nominale. (*Commenti*).

Faccio inoltre osservare che questo disegno di legge sulla sostituzione dei deputati, che indiscutibilmente ha una grande importanza, non ha però quell'importanza a cui ha accennato l'onorevole Meda, perchè se si dovesse, in ragione delle vacanze e dei doverosi annullamenti della Giunta delle elezioni, provvedere, allora l'argomentazione reggerebbe. Ma siccome c'è oramai una tacita intesa che tutte queste questioni sono rinviate fino a che la Camera non abbia deciso, e poichè il rinvio è tanto più necessario, essendovi una proposta di sospendere le elezioni suppletive se non si raggiunga un determinato *quorum* di vacanze, è indiscutibile che nessuno troverà a ridire che, seppure la Camera non approvasse la cosa prima della fine dei suoi lavori, i collegi non siano convocati.

Faccio osservare che la discussione di questo disegno di legge, che non richiede certo più di un'ora perchè c'è certo un solo punto che trova dei dissensi, mentre sugli altri oramai è pacifico che tutti voteranno convinti o non convinti, questo disegno di legge potrà opportunamente trovar posto in principio di una seduta pomeridiana, ovvero in un'apposita seduta mattutina, che certamente vi sarà il tempo di fare.

RUINI. Chiedo di parlare.

MODIGLIANI. Anzi faccio osservare che, se la iscrizione di questo disegno di legge all'ordine del giorno di una seduta mattutina renderà tutti un poco più diligenti alle sedute antimeridiane, non sarà poi un gran male.

Vale a dire che opponendoci, come ci opponiamo, alla inversione che è stata chiesta, non intendiamo con questo di render impossibile la discussione della proposta di legge dell'onorevole Turati. Anzi siamo interessati, come tutti gli altri, a che si discuta, ma a suo momento e a suo luogo, non a danno di discussioni infinitamente più importanti che non quelle che possono portare all'ingresso nella Camera di un paio o di quattro o cinque dei nostri ex-colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini.

RUINI. L'onorevole Turati aveva fatto una proposta alternativa; che si iscrivesse questa legge prima della discussione della riforma sul sistema elettorale amministrativo. Questo non va assolutamente.

TURATI. Vi rinunzio.

RUINI. Rimane la seconda proposta di tenere una seduta apposita domenica mat-

tina. Su questo credo che siamo tutti d'accordo e se è possibile prendere ora questa decisione prendiamola immediatamente, se no restiamo in questa intesa salvo a decidere nella seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta di domenica non si può fissare ora.

REALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE. Chiedo che la proposta di legge dell'onorevole Turati sia iscritta immediatamente dopo quella delle elezioni amministrative.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. La Camera delibererà domani sera per stabilire se sarà il caso di tenere seduta domenica mattina per discutere la proposta di legge dell'onorevole Turati.

La seduta termina alle 13.30.

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

PROF. T. TRINCHERI

---

Roma 1920 — Tip. della Camera dei Deputati.